Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 161/12
di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l''erogazione di servizi socio-assistenziali"
relatore: P. STRAFACE (Deliberazione di Giunta n. 105 del 14/3/2024);

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/3/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/3/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 26/03/2024

Testo del Provvedimento

Proposta di provvedimento amministrativo 161/XII pag. 3

"Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali"

Normativa citata

Legge 8 novembre 2000, n. 328 pag. 20

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 pag. 59

"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)."

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 pag. 86

"Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria."

Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 (art. 12 bis, comma 2) pag. 90

"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)"

Regolamento regionale del 15 marzo 2010, n. 4 pag. 92

"Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento - Tipologia di servizio residenziale per i minori: Gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96)"

Deliberazione Giunta regionale n. 187 del 10 luglio 2020 pag. 123

"Approvazione schema di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali; Legge n.328/2000 e L.R. n.23/2003. Legge regionale n. 21/96 e s.m.i.."

Allegato alla D.G.R. 187 - 2020 (Convenzione Gruppi Appartamento) pag. 127

"Schema-tipo Convenzione Gruppi Appartamento"

Documentazione citata

Proposta di provvedimento amministrativo n.108/XII pag. 139

"Deliberazione n. 734 del 28 dicembre 2022 - Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali allegato al Regolamento Regionale n. 4/2010"."

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 105 **della seduta del** 14 MAR. 2024.

Oggetto: Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali

[redacted]

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (*timbro e firma*)

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*)

Dirigente/i Generale/i: _____ (*timbro e firma*)

Dirigente di Settore: _____ (*timbro e firma*)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINE	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 188088 del 12 MAR. 2024

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la Legge Regionale n. 23 del 05.12.2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018;
- la Legge Regionale n. 21/1996 e s.m.i. recante "Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" che disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socioassistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria ad integrazione e specificazione di quanto previsto dagli articoli 14 e 16 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987;
- il Regolamento n. 4/2010 avente ad oggetto: Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento - Tipologia di servizio residenziale per i minori: gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96), approvato in attuazione della L.R. n. 21/1996 con il quale sono stati approvati regolamento relativo ai requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento nonché schema tipo di convenzione da sottoscrivere tra Regione e Gruppi appartamento;
- la legge regionale n. 18 del 11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/96, che ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti Gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. n. 21/96 s.m.i. e art. 10 L.R. 10.01.2002 n. 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

PRESO ATTO CHE tra le finalità dei Gruppi appartamento rientrano nel rispetto di quanto previsto nelle citate normative:

- garantire ai minori un contesto di vita caratterizzato da modelli relazionali riconducibili a quelli della famiglia;
- agevolare ai minori relazioni affettive, organizzative, educative e relazionali anche con l'ambiente esterno;
- consentire ai minori un'evoluzione completa e positiva della personalità;
- predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo e da modelli relazionali e modalità di conduzioni rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che a livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

VISTO il DDG n. 11952 del 07.10.2022 avente ad oggetto "Approvazione schema di protocollo d'intesa per il potenziamento del ruolo di recupero delle strutture educative accoglienti – gruppi appartamento" che approva lo schema di protocollo volto a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione, l'Ambito territoriale sociale e i Gruppi Appartamento, con lo scopo di rafforzare e potenziare il ruolo di recupero delle strutture educative accoglienti che superi l'autoreferenzialità, mediante la riorganizzazione e ampliamento delle strategie territoriali, attraverso l'integrazione dell'attività di recupero dei Gruppi appartamento con strategie che coinvolgano, attraverso protocolli di intesa, il CGM, gli Ambiti territoriali e le agenzie educative presenti nel territorio (gli oratori, le palestre, ecc.).

PREMESSO CHE:

- con l'art. 8 della L.R. n. 21/1996, in deroga all'art. 2 della stessa legge regionale, sono stati riconosciuti, per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria, i Gruppi Appartamento operanti nella Regione ed istituti con delibera della Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978, nonché altri gruppi appartamento operanti nella Regione ed istituiti con atti formali adottati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le due strutture Casa Serena di Celico e A. Velonà di Botricello;
- la Regione, con Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 ha inteso realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali in attuazione della Legge n. 328/2000;

- l'art. 11, comma d, della L.R. n. 23/2003, prevede, nell'ambito delle funzioni amministrative della Regione, la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato di cui al D.M. n. 308/2001, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, onlus e del Terzo settore e/o privata;
- con Legge Regionale 11 agosto 2004, n. 18, art. 12 bis, comma 4, al Dipartimento competente spetta la stipula delle Convenzioni con i soggetti riconosciuti in base all'art. 2 della L.R. n. 21/96;
- con D.G.R. n. 248 del 15.03.2010, ai sensi della L.R. n. 23/2003 e s.m.i., art. 11, comma d), è stato approvato il Regolamento Attuativo e il relativo schema-tipo di Convenzione dei Gruppi Appartamento per minori sottoposti a provvedimenti giudiziaria (ex legge regionale n. 21/96);
- con D.G.R. n. 187 del 26.04.2012 sono stati approvati il disciplinare e lo schema-tipo di convenzione relativo alla "gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento" (ex legge n. 21/96);
- lo schema-tipo di convenzione relativo alla "gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento" è stato successivamente modificato con le D.G.R. n. 84 del 28.02.2014, n. 187 del 10 luglio 2020 e n. 734 del 28.12.2022;
- il Protocollo di intesa rep. n. 13272 del 07.12.2022;
- la convenzione tra il Dipartimento "Lavoro e Welfare" e il sistema della Giustizia minorile per l'erogazione dell'assistenza sociale di tipo residenziale a favore delle persone minori e giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile, di cui al documento approvato con DDS n. 11977 del 25.08.2023, Rep. n. 17398 del 29.08.2023.

VISTO l'art. 4 commi 1 e 2 della LR n. 21/1996 e s.m.i., che dispone:

- *"Spetta" al Dipartimento regionale competente "stipulare con i soggetti riconosciuti in base all'art. 2 della presente legge dalla Regione apposite convenzioni per l'espletamento del servizio";*
- *"lo schema-tipo di convenzione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta [...] e dovrà prevedere, oltre alla specificazione dei requisiti di cui al precedente art. 2, la durata del rapporto convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme sull'esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore funzionamento del servizio".*

VISTO ALTRESÌ CHE l'art. 9 del Regolamento Regionale n. 4/2010 prevede che i rapporti tra l'Ente Gestore e la Regione devono essere disciplinati da apposita Convenzione conforme allo schema approvato dalla Giunta Regionale.

CONSIDERATO CHE, per le esigenze manifestatesi in sede di applicazione della precedente convenzione, nonché per il rafforzamento dell'azione congiunta tra amministrazione e Gruppi appartamento per come già espresso in premessa, si rende necessario procedere alla modifica dello schema-tipo di convenzione.

RITENUTO di dover provvedere, pertanto, a ridefinire lo schema formale dei rapporti intercorrenti tra la Regione Calabria ed i c.d. Gruppi Appartamento, in qualità di strutture socio-assistenziali operanti nel territorio calabrese che erogano servizi alla persona ed alla comunità a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (L.R. n. 21/1996).

CONSIDERATO CHE per le strutture (Gruppi appartamento) già convenzionate e operanti sul territorio calabrese, la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità per l'importo massimo complessivo di € 4.700.000,00 sul capitolo U6201020301 del bilancio regionale.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria per l'importo massimo complessivo di € 4.700.000,00 sul capitolo di spesa U6201020301 del bilancio regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore al Welfare, Emma Staine, a voti unanimi,

DELIBERA

- **di modificare** lo schema-tipo di convenzione per la gestione e erogazione di Servizi socio assistenziali in Gruppo Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i., per come riportato nel documento allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di trasmettere** la presente delibera, a cura del Segretariato Generale, al Consiglio Regionale per l'adozione dello schema-tipo di convenzione come disposto dall'art. 4 comma 2, della legge regionale n. 21/1996 e s.m.i.;
- **di disporre,** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento "Salute e Welfare", la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE [redacted]

IL PRESIDENTE [redacted]

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 188048 del 12/03/2024

allegato alla deliberazione n. 105 del 4 MAR. 2024

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott. Tommaso Calabrò
Dirigente Generale
del dipartimento "Salute e welfare"
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c. avv. Emma Staine
Assessore al Welfare
emma.staine@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "*Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali.*". Riscontro nota prot. 172661 del 06/03/2024.

A riscontro della nota prot. 172661 del 06/03/2024, relativa alla proposta deliberativa "*Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali.*", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "*trova copertura finanziaria per l'importo massimo complessivo di € 4.700.000,00 sul capitolo di spesa U6201020301 del bilancio regionale*", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

Filippo De Cello
Regione Calabria
12.03.2024 16:09:41
GMT+01:00

Viale Europa snc - Località Germaneto – 88100 Catanzaro
Cittadella Regionale Jole Santelli – 8° piano area Greco
0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

Allegato alla deliberazione n. 105 del 14 MAR. 2024

CONVENZIONE

VISTI:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la Legge Regionale n. 23 del 05.12.2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018;
- la Legge Regionale n. 21/1996 e s.m.i. recante "Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" che disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socioassistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria ad integrazione e specificazione di quanto previsto dagli articoli 14 e 16 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987;
- Regolamento n. 4/2010 avente ad oggetto: Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento - Tipologia di servizio residenziale per i minori: gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale n. 21/96), approvato in attuazione della L.R. n. 21/1996;
- la legge regionale n. 18 del 11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. n. 21/96, che ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti Gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. n. 21/96 s.m.i. e art. 10 L.R. 10.01.2002 n. 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- il Protocollo di intesa rep. n. 13272 del 07.12.2022;
- il provvedimento amministrativo n. 108 discusso nella seduta del Consiglio regionale del 20.02.2023 che approva il nuovo schema-tipo di Convenzione tra Regione Calabria e Gruppi appartamento allegato al Regolamento Regionale n. 4/2010, giusta DGR n. 734 del 28.12.2022;
- la convenzione tra il Dipartimento "Lavoro e Welfare" e il sistema della Giustizia minorile per l'erogazione dell'assistenza sociale di tipo residenziale a favore delle persone minori e giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile, di cui al documento approvato con DDS n. 11977 del 25.08.2023, Rep. n. 17398 del 29.08.2023;
- il provvedimento amministrativo n. ___ discusso nella seduta del Consiglio regionale del ___ che approva il nuovo schema-tipo di Convenzione tra Regione Calabria e Gruppi appartamento allegato al Regolamento Regionale n. 4/2010, giusta DGR n. ____ del _____.

L'anno 20__, il giorno __ del mese di _____, presso la sede del Dipartimento "Salute e Welfare".

TRA

Regione Calabria C.F. 02205340793 nel seguito denominata "Regione", rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento "Salute e Welfare" domiciliato per la carica in Catanzaro, Cittadella Regionale

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

località Germaneto sede del predetto Ente il quale interviene nel presente atto in forza dell'art. 28 della Legge Regionale n. 7 del 23.12.2011;

E

La Cooperativa "_____" con sede legale in _____ (_) Via _____ n. __ – legalmente rappresentata dal Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ CF: _____, nonché gestore del gruppo appartamento per minori denominato "_____" ubicato in _____ (__) Via _____ n. ___.

CONSIDERATO

- che la Cooperativa "_____", per come sopra identificata, gestisce un Gruppo Appartamento minori denominato "_____" ubicato in _____ (__) Via _____ n. __ ed in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Regione Calabria con Delibera/Decreto n. ____ del _____ - ai sensi della L.R. n. 5/1987, del Regolamento n. 187/2012 ed operante ai sensi della L.R. n. 21/1996 - ed iscritto all'Albo regionale delle Istituzioni Socio Assistenziali;
- il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente Convenzione, autocertifica e attesta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
  1) che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono i requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 della L.R. n. 21/96 e dal Regolamento Regionale n. 4/2010 per tale tipo di atto e che la Struttura dove è ubicato il Gruppo Appartamento, mantiene i requisiti strutturali e organizzativi che hanno dato luogo alla autorizzazione, nonché i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  2) che la Cooperativa risulta iscritta nel registro regionale delle società cooperative;
  3) che il personale del Gruppo Appartamento è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. n. 21/96, dal Regolamento Regionale n. 4/2010 e dalla presente Convenzione per svolgere i ruoli assegnati e per garantire lo svolgimento del servizio e che non si trovano in condizioni di incompatibilità;
  4) che ha stipulato apposita assicurazione per un'adeguata copertura dei rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori;
  5) che il rappresentante legale con la sottoscrizione della presente Convenzione autocertifica che l'Ente Gestore è una Onlus e quindi è esente dall'imposta da bollo.

Si conviene e si stipula quanto appresso

ART. 1

La Regione Calabria si avvale delle prestazioni del Gruppo Appartamento denominato "_____" per l'organizzazione e la gestione del Gruppo a favore dei minori in difficoltà destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del Codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) articolo 28 del D.P.R. n. 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purché al momento dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Ulteriori disponibilità di posti, ex articolo 28 del DPR n. 448/88 possono essere resi disponibili

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

dalla Regione Calabria, previe interlocuzioni che tengano conto di situazioni contingenti al momento della proposta d'inserimento e nei limiti della capacità ricettiva massima.

ART. 2

Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Al servizio non possono accedere minori con disturbi psichiatrici certificati o comunque soggetti con caratteristiche diverse da quelli previsti esplicitamente dalla normativa in vigore.

Possono essere accolti fino ad un massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, prevalentemente dai 12 ai 18 anni (o superiore ai 18 anni nei casi autorizzati), da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento alla autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative ecc.) operative per la vita fuori dalla comunità.

Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere protratta fino al compimento del 21esimo anno, fermo restando che l'inserimento del minore in struttura avvenga prima del compimento del 18° anno e previa autorizzazione della Regione.

Nel caso di prosecuzione del progetto educativo oltre il compimento del 18° anno di età il Gruppo Appartamento deve acquisire la disponibilità scritta del giovane adulto che manifesta la libera volontà di completare il percorso educativo intrapreso, nonché la relazione sociale del Servizio Territoriale, che ha in carico il caso, da cui si possa evincere il perdurare delle condizioni di tipo socio-familiare che hanno determinato l'allontanamento del minore del suo contesto di vita e la reale opportunità della permanenza del giovane presso il Gruppo.

Tale prassi non si applica per i soggetti inseriti con l'ex articolo 28 del D.P.R. n. 448/88 e il cui percorso individuato con la MAP vada oltre il compimento del 18° anno di età.

Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l'anno, con la possibilità di contattare telefonicamente il referente individuato dall'Ente Gestore.

ART. 3

Il Gruppo Appartamento deve possedere i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa regionale in vigore – Regolamento n. 4 del 15 marzo 2010.

Al fine di fornire agli utenti un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.

L'appartamento deve possedere tutti i requisiti previsti dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 4

L'ente gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in

relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare, deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

1) degli equilibrati rapporti con la famiglia di origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
2) un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;
3) l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
4) il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
5) dei percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte.

L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo Appartamento, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso educativo finalizzato al rientro nel nucleo familiare e all'acquisizione di autonomia sociale e lavorativa, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.

L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per l'organizzazione della vita collettiva.

L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse umane e strumentali del Gruppo Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto sociale del luogo in cui è inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e sanitari, favorendo percorsi di socializzazione per una migliore razionalizzazione del tempo libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio. Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figli, salvo che non vi siano diverse prescrizioni dell'autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile la famiglia stessa nella formulazione e nella verifica del progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

L'Ente deve infine:

a) collaborare con le strutture amministrative territoriali competenti per attività di co-programmazione e realizzazione di interventi di contrasto alla povertà educativa minorile;
b) potenziare l'attività tradizionale di reinserimento sociale dei minori attraverso sinergie con l'Ambito Territoriale Sociale di riferimento;
c) sviluppare, con i soggetti pubblici gestori della funzione socioassistenziale e gli altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, forme di collaborazione per l'accesso ai servizi proposti, destinati ai minori, attraverso Enti o soggetti idonei, mediante appositi protocolli operativi (min. 3).

ART. 5

L'organizzazione della vita quotidiana degli ospiti deve essere il più possibile vicina al modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori. Per realizzare tutto ciò, l'Ente

Gestore si impegna ad utilizzare, in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria AGIDAE o Contratto Collettivo Cooperative Sociali, o altro equipollente (purché ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria), in ogni Gruppo Appartamento il personale previsto dalla normativa regionale in vigore – Regolamento n. 4 del 15 marzo 2010.

L'Ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure professionali previste dal Regolamento (non unità ausiliaria).

L'Ente Gestore può utilizzare, in casi eccezionali e motivati, preventivamente comunicati e autorizzati dalla Regione, forme di flessibilità (riduzione e /o diversa articolazione dell'orario di lavoro) fermo restando invariata la piena copertura dell'orario e del servizio (H24).

L'Ente gestore dovrà redigere un disciplinare di gestione del Gruppo Appartamento, a cui dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi.

In tale disciplinare dovranno essere indicate anche: le regole di vita comunitarie; le prestazioni e i servizi forniti al singolo utente; i programmi di attività ed i protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile del Gruppo e del Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni altra buona prassi per erogare il servizio nel migliore dei modi. Una copia del documento dovrà essere inviata al Settore Politiche Sociali.

Restano esonerati da tale adempimento gli Enti Gestori che hanno già adottato e presentato il suddetto disciplinare di gestione, purché compatibile con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal disciplinare attuativo.

L'Ente Gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto all'art. 21 della legge Regionale n. 23/2003.

ART. 6

L'Ente Gestore si impegna ad osservare nei confronti del personale impiegato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, vigenti per il settore e per la zona in cui il servizio viene prestato, nonché dagli accordi integrativi vigenti. Deve essere altresì assicurata la regolarità contributiva previdenziale e assicurativa, inerente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati. Devono inoltre essere rispettati tutti gli adempimenti che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta deve assolvere relativamente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L'Ente Gestore ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.).

ART. 7

L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta:

1) dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. n. 448/88);
2) dal Giudice Tutelare;
3) dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori);

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

4) dal Centro Giustizia Minorile.

PROCEDURA DI INSERIMENTO:

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, come previsto dall'art. 7 – contatteranno direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

- provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
- relazione Sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro ente diverso dal Comune di residenza, tale ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

Al momento dell'inserimento, il Responsabile del Gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente.

In caso di momentanea carenza della determina di presa in carico in capo al Comune di residenza per causa non dipendente dalla struttura di accoglienza, la retta verrà riconosciuta al soggetto erogatore del servizio, previa esibizione di provvedimenti amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del Codice civile che giustifichino l'inserimento e presa in carico da parte del Gruppo Appartamento. L'Ente Gestore si obbliga, in tal caso, a comunicare alla Regione Calabria – settore competente - il mancato avvio della procedura di presa in carico da parte del Comune di residenza dell'ospite trascorsi 45 giorni dall'ingresso del minore al fine di rendere noto lo stato dei fatti.

La retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.

I Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti clausole:

- avere reale capacità ricettiva. Qualora il Gruppo Appartamento non dovesse avere disponibilità di posto, lo stesso, si impegna a collaborare con il Servizio Sociale e con gli altri Gruppi Appartamento,

lavorando in rete, per garantire una idonea accoglienza del minore in un Gruppo con disponibilità ricettiva. È assolutamente vietata la creazione di liste di attesa;

- comunicare, dopo 15 giorni, in caso della fuga del minore o trasferimento in casa, al Servizio Sociale che ha in carico il minore e, per conoscenza, al competente Tribunale per i Minorenni, che se entro i successivi 15 giorni il minore non verrà riaccompagnato in struttura, il posto sarà considerato libero e, laddove il Servizio Sociale o il Tribunale dovessero in seguito stabilire il reinserimento in struttura, questo potrà avvenire solo in un Gruppo che ha idonea disponibilità ricettiva;
- richiedere integrazione dei documenti, nel caso di inserimento di un minore ai sensi dell'art. 403, purché avvenuto nel rispetto della capacità ricettiva, agli Enti competenti (determina del Comune di Residenza o del Comune dove è stato rintracciato il minore in caso di minore senza fissa dimora; successive disposizioni dell'Autorità giudiziaria competente che convalida l'inserimento e la permanenza del minore presso quella struttura oppure che ne disponga il trasferimento o le dimissioni).

È fatto assoluto divieto ospitare minori in soprannumero.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti della legge e dal Disciplinare di funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i 30 giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare e l'Autorità Giudiziaria Minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti coinvolti (Tribunale dei Minori, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali territoriali titolari del caso) tramite PEC.

ART. 8

L'Ente Gestore deve garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con la ASL del territorio in cui risiede la struttura.

Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.

Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASP o in quelle con essa convenzionate.

Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria regionale vigente.

ART. 9

Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie preesistenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione.

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

ART. 10

Il vestiario, gli effetti personali, i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.

Il vestiario sarà decoroso, adatto al clima e alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.

ART. 11

L'ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Nello specifico dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell''equipe. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.

Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

a) la documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti;

b) l'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;

c) i registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza ecc.);

d) i fascicoli personali di ogni utente, contenenti tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione, anche ai fini del riconoscimento della retta.

Eventuali richieste di documentazione da parte di soggetti privati e/o pubblici relativa ai minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Autorità giudiziaria.

L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile e al Comune di residenza, informazioni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia, con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, ed in genere sui gradi di adattamento sociale raggiunto.

In caso di cessazione della presente convenzione, l'Ente gestore si impegnerà a fornire, agli Enti preposti al trasferimento, sufficienti elementi relativamente ai minori ospiti, affinché si possa provvedere in tempo utile, in base anche alle indicazioni dell'Autorità giudiziaria e del servizio sociale competente, ad un'adeguata sistemazione degli stessi.

ART. 12

La retta del servizio è quantificata in € ____ giornaliere per ospite (omnicomprensiva di iva).

La Regione Calabria, per il servizio e le prestazioni che l'ente gestore garantisce in base alla presente convenzione, per il periodo 01.01.20__ – 31.12.20__, riconosce il pagamento nel limite massimo dello stanziamento di bilancio (Capitolo U6201020301), che nell'annualità 20__ è pari ad € _____, nelle seguenti modalità:

a) € _____ quota massimale riconoscibile per il costo del personale, omnicomprensiva di iva;

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

b) € 30.000,00 quale contributo massimo concedibile per la copertura spese di gestione, che potrà essere in parte utilizzata per spese del personale ma necessariamente dovrà garantire l'efficienza gestionale prevista per il G.A. omnicomprensivo di iva;

c) € 15.330,00 quale spesa massima per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento (diaria di € 6,00 giornalieri per presenza), omnicomprensiva di iva.

L'importo sopra indicato, di cui alla lettera a), potrà subire variazioni solo in caso di presenza di risorse residue o nuovi stanziamenti sul capitolo di bilancio di riferimento, che potranno essere destinati al riconoscimento di spese certificate riferibili alla tipologia di cui alla medesima lettera a), non ricomprese nella quota massimale stabilita al comma precedente, ed evincibili dalla rendicontazione complessiva per l'annualità di riferimento (1^-2^-3^ rata). In tal caso la modifica potrà avvenire con provvedimento dell'ufficio competente e della stretta attinenza con lo scopo dell'attività svolta e del primario interesse da tutelare che coincide con quello dei ragazzi ospitati.

La Regione Calabria copre le spese dei cittadini residenti nel proprio territorio e, nel caso di minori, con entrambi i genitori residenti in Calabria al momento dell'inserimento in struttura. Per le prestazioni rese a favore di utenti provenienti dal CGM, da fuori regione o da altro soggetto cui è deputato l'onere della retta (€ ____), il Gruppo appartamento dovrà riscuotere gli importi spettanti direttamente da questi, per come previsto dalla normativa in vigore, senza avere nulla a che pretendere dalla Regione Calabria e decurtandone la spesa complessiva dal budget annuale assegnato. Per gli ospiti provenienti dal CGM Calabria resta in essere la compartecipazione alla retta da parte della Regione Calabria, per come previso la convenzione tra il Dipartimento Lavoro e Welfare e il sistema della Giustizia minorile di cui al DDS n. 11977 del 25.08.2023.

I predetti importi, per come stabilito dalla presente convenzione, saranno erogati nel limite della capienza del capitolo di bilancio e previa dettagliata rendicontazione.

ART. 13

La Regione, a norma dell'art. 6 della legge n. 21 del 08.08.1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:

- una 1^ rata anticipata, il cui importo verrà stabilito dal settore in base ai tempi di esercizio del bilancio, pari al 45%, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivi/passivi;
- una 2^ rata, pari al 45%, verrà concessa a rendicontazione completa della 1^ erogata. Tale rendicontazione prevede:
  a) l'asseverazione a cura del Consulente del Lavoro e/o del commercialista di ciascun Ente gestore;
  b) la comunicazione relativa ai pagamenti e versamenti stipendiali, previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo Appartamento;
  c) la comunicazione relativa alla non cessione del credito;
  d) la comunicazione relativa alla non tracciabilità dei flussi finanziari;
- una 3^ rata, pari al rimanente 10% a saldo della rendicontazione finale.

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

La prima rata verrà erogata previa verifica dei requisiti strutturali/organizzativi e solo dopo la presentazione del saldo dell'annualità precedente corredata da idonea e dettagliata documentazione.

A consuntivo, l'Ente gestore dovrà esibire una documentata contabilità, per come da precedenti circolari, da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della legge regionale n. 21/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo così ai competenti uffici regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.

Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da Rappresentante Legale dell'Ente gestore (con allegato documento d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:

- l'elenco del personale che ha operato nel Gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 4/2010;
- il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per il personale operante nel Gruppo appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà corrispondere a quello asseverato (con dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge) dal Consulente del Lavoro e/o dal Commercialista che cura la contabilità e tale asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione inviata;
- di avere effettivamente ottemperato a tutti gli adempimenti relativi ai pagamenti e ai versamenti stipendiali, previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo;
- di non aver ceduto il credito ai sensi dell'art. 9 comma 5 L.R. n. 27/2015;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010;
- l'elenco dei minori accolti durante l'anno con i prospetti presenza mensili e le fotocopie del registro presenze vidimato dalla Regione (i Gruppi appartamento adotteranno un format unico di registro presenze);
- i fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno di riferimento contenente tutta la documentazione indispensabile prevista dalla presente Convenzione per ottenere il riconoscimento della retta. Si fa presente al riguardo che verranno riconosciuti solo i giorni di effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento. Qualunque altro tipo di situazione non può essere contemplata come presenza. Laddove il Gruppo in tutte le sue componenti dovesse organizzare un campo estivo, variando solo sede di prestazione del servizio, ma non il servizio stesso, i relativi giorni andranno a considerarsi come presenza normale. Pertanto, le annotazioni sui fogli di presenza dovranno rispettare la seguente legenda: P- presente - A- assente -.

Le motivazioni delle assenze verranno riportate nel registro attività quotidiane; tale registro, a richiesta, dovrà essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

L'importo delle fatture emesse ai Comuni di altre Regioni dovrà essere decurtato dalla rendicontazione annuale presentata alla Regione, così come previsto dall'art. 12.

La distribuzione del pagamento delle somme previste delle lettere a) b) c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni:

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

- nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure amministrative, potrà essere diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.

ART. 14

La presente convenzione ha valenza annuale fino alla data del 31 dicembre 20__, previa verifica della copertura finanziaria nonché del mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dall'art. 2 della L.R. n. 21/96 e dal Regolamento Regionale n. 4/2010, autocertificati dagli Enti Gestori e verificati dagli uffici del Settore Politiche Sociali e, a seguito di esito positivo dei controlli, viene rinnovata entro tre mesi dalla scadenza.

Nelle more del rinnovo gli ospiti permangono finché l'autorità giudiziaria non avrà disposto diversamente.

ART. 15

I Servizi territoriali competenti (Enti locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione.

Qualora nel corso di ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

Violazioni e/o inadempienze a quanto previsto dalla presente convenzione potranno comportare, previa contestazione, la risoluzione della stessa.

Eventuali inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente contestati per iscritto e con fissazione del termine per la loro rimozione.

Trascorso inutilmente detto termine, le parti hanno la facoltà di sospensione o di recesso, ferma ed impregiudicata l'attivazione di procedimenti giudiziari al fine di tutelare i rispettivi diritti.

Il Settore Politiche Sociali, previa contestazione scritta all'Ente Gestore con PEC o lettera raccomandata A/R, potrà revocare con effetto immediato la presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

a) quando esiste recidività per le violazioni della presente convenzione, frode o grave negligenza;
b) quando sono messi in discussione i requisiti strutturali, organizzativi ecc. previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;
c) quando vi è sentenza passata in giudicato, di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o reati contro il patrimonio, nei confronti del Legale Rappresentante o dell'Ente gestore;
d) impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
e) interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili all'Ente Gestore.

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

ART. 16

Eventuali controversie sui contenuti della convenzione verranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni competente o da un magistrato da lui designato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Regione Calabria e da un rappresentante dell'Ente Gestore.

ART. 17

Tutte le imposte, le tasse, e le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

ART. 18

Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art. 12 del presente disciplinare e del ricorso agli ammortizzatori sociali ivi compresi quelli in deroga si definiscono i seguenti principi:

- le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art. 12 non spettano quando il Gruppo appartamento ha in atto (per periodi analoghi e per gli stessi lavoratori) sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art. 12 non spettano quando il Gruppo Appartamento effettua licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale (ad esempio licenziamenti collettivi ex legge n. 223/1991) o sospesi (es. Cig);
- i Gruppi Appartamento dovranno esibire una documentata contabilità da dove si evince, nel caso di ricorso a sospensioni, i periodi, i lavoratori e le somme coperte dai trattamenti di Cassa Integrazione consentendo agli uffici competenti di procedere alle necessarie verifiche.

La documentazione contabile dovrà essere asseverata (nelle forme di legge) da un consulente del lavoro e/o commercialista.

ART. 19

L'Ente Gestore si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Il responsabile del trattamento dei dati personali per l'Ente gestore è il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____.

ART. 20

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo disciplinare attuativo approvato dalla giunta regionale.

Per l'Ente Gestore

Il R. L.

Per la Regione

Il Dirigente Generale

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 8 novembre 2000 , n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Vigente al : 22-3-2024

Capo I

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA

INTEGRATO DI INTERVENTI E

SERVIZI SOCIALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste

dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 2

(Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Art. 3

Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operativita' per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 5

(Ruolo del terzo settore).

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Capo II
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la

reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Art. 7

(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Art. 8

(Funzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato

delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a

quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9

(Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità

di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 10

(Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle

IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b): 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia; 2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Art. 11

(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della

programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12

(Figure professionali sociali)

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 13

(Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14

(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a

cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. (3) (5) **((6))**

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le modifiche di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

Art. 15

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi.
Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i

tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

Art. 16

(Valorizzazione e sostegno
delle responsabilità familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche

normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Art. 17

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA

INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18

(Piano nazionale e piani regionali
degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati

in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione da' conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Art. 19

(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1,

comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 20

Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni

per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di

cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo' essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.(1) **((2))**

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica

finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 271) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013."

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147))

Capo V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI

DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI

E SERVIZI SOCIALI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 22

(Definizione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con

particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunita-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31

dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino

degli emolumenti economici

assistenziali

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147))

Art. 24

(Delega al Governo per il riordino degli
emolumenti derivanti da invalidità
civile, cecità e sordomutismo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma.

La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità puo' essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze,

anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 25

(Accertamento della condizione economica del richiedente)

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 26

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione puo' avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione puo' avvalersi altresì della collaborazione di esperti e puo' affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 28

(Interventi urgenti per le situazioni
di povertà estrema)

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 29

(Disposizioni sul personale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7

miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 30

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Turco, Ministro per la solidarietà sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).
(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 5 ottobre 2007, n. 22, 18 luglio 2008, n. 24 e 3 agosto 2018, n. 26)

TITOLO I
Principi

Art. 1
Principi generali e finalità

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art.4, comma 5, della presente legge.

3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.

6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 2
Oggetto

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 3
Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

a) i cittadini italiani;
b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.

4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.

5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.

7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali.

8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.

11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni, sulla

base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

TITOLO II
Sistema integrato

Art. 4
Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;
c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art.1, comma 4, della legge 328/2000.

Art. 5
Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

Art. 6
Valutazione del bisogno

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 7
Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001 (LEA), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, *imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) [secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004], come da schema seguente:*

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI
100% Fondo Sanitario Regionale
RSA PER ANZIANI
70% Fondo Sanitario Regionale
30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
RSA PER DISABILI
70% Fondo Sanitario Regionale
30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
CASA PROTETTA PER ANZIANI
50% Fondo Sanitario Regionale
50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
CASA PROTETTA PER DISABILI
40% Fondo Sanitario Regionale
60% Fondo Sociale

RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI
70% Fondo Sanitario Regionale
30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
RIABILITAZIONE RESIDENZIALE
100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)
PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI
- Per Disabili Gravi
70% Fondo Sanitario Regionale
30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
- Per Disabili privi di sostegno familiare
40% Fondo Sanitario Regionale
60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite);

h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
l) iniziative "di strada" per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;
m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;
o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;
p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

Art. 8
Il sistema dei servizi

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.

2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.

3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:

a) segretariato sociale;
b) sostegno economico;
c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
d) affido familiare;

e) aiuto familiare;
f) telesoccorso;
g) aiuto domiciliare;
h) centri diurni;
i) servizi semi residenziali;
l) centri educativi e occupazionali;
m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
p) alloggi assistiti;
q) comunità alloggio;
r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
s) altri servizi di aiuto alla persona;
t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

TITOLO III
I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 9
Competenze

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività sociosanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge 328/2000. A tale fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti Locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'articolo1, comma 2, della presente legge.

3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1 comma 5 Legge 328/2000.

Art. 10
Integrazione socio sanitaria

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. 229/99, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2.Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella "A".

Art. 11
Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;
d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;

j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;

k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001;

o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;

p) Istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

2. La Regione, altresì:

a) provvede alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB.

b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale

c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative.

d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e

Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12
Funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

Art. 13
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998

n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 328/2000, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo famigliare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;

d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale.

e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;

f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'art.2, comma 3, della legge 328/2000.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni*;*

d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art.11, comma 2.

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;

f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e

di quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'articolo 13 della Legge 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 14
Funzioni del terzo settore

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 5 della legge 328/2000 ed alla luce del DPCM recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 328/2000", provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 2, legge 328/2000, a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'articolo 11 della Legge 328/2000 e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
c) delle modalità adottate per il "turn over" degli operatori;
d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.lgs 17.03.1995 n° 157 e Legge 28.12.2001 n° 448, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

Art. 15
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;

b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;

d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive

e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

TITOLO IV
Programmazione

Art. 16
Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003", di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000.
Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'art.1, comma 5, della 328/2000.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione

regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.
Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 17
Ambiti territoriali ed esercizio associato

1. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera "a" L. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.

3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 18
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.

2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;
b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;
d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;
f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;
g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni,

alle Province, ai soggetti di cui all'art.1, comma 5, della legge 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.
Il Consiglio Regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

Art. 19
Sistema informativo dei servizi sociali

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Art. 20
Piani di zona

1. I Piani di Zona di cui all'art. 19 della Legge 328/2000, sono strumenti finalizzati a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;
c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;

d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;
d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;
g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Art. 21
Carta dei servizi sociali

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

a) le informazione sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
c) i criteri di accesso;
d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

Art. 22
Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 23
Diritti dei cittadini

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

TITOLO V
Autorizzazione e accreditamento

Art. 24[1]
(Abrogato)

Art. 25
(Abrogato)

Art. 26
Albo regionale

1. Con la presente legge viene istituto, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

Art. 27
Titoli per l'acquisto dei servizi sociali

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

[1] **Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, sesto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.**

n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

Art. 28
Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. É istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto dalle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 29
Conferenza Permanente Regionale:
Consulta delle Autonomie Locali
e Consulta del Terzo settore

1. In ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.

5. La Conferenza permanente regionale è composta da:

a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;[2]

b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.

6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.[3]

7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.

8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.

9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

Art. 30
Personale

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

---

[2] **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** *"a) Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;".*

[3] **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** *"6. La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.".*

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 328/2000.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 31
Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.

2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche sociali.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.

4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.

5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

Art. 32
Compartecipazione al costo dei servizi

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.

2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:

a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;

b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate cosi come previsto dal D.L. 31/3/1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI
Sistema di finanziamento

Art. 33
Il finanziamento del sistema integrato

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.

2. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.

3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
a) Fondi statali;
b) Fondo sociale regionale;
c) Fondo sociale locale.

Art. 34
Fondo regionale per le politiche sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.

a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il "Fondo Regionale per le Politiche Sociali", di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge 328/2000, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.

2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

Art. 35
Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla L.R. 26.01.1987 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 36
Norme transitorie

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla Legge regionale 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37
Personale delle equipes socio psico pedagogiche [4]

1. Il personale di cui alla L.R. 57/90 e L.R. 2/97, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

Art. 38
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 39
Norme finali

[4] V. art. 28, comma 1, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.

3. E' fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 21
Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
(BUR n. 85 del 16 agosto 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 24 maggio 1999, n. 14, 13 settembre 1999, n. 27, 10 ottobre 2002, n. 39 e 11 agosto 2004, n. 18)

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria ad integrazione e specificazione di quanto previsto *dagli articoli 14 e 16* della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987.[1]

Art. 2
(Riconoscimento soggetti abilitati)

1. Spetta alla Regione riconoscere i soggetti abilitati alla gestione dei servizi di cui al precedente articolo 1.

2. Il servizio è organizzato per gruppi. Ciascun gruppo deve essere ubicato in edifici diversi ed è riferito ad un numero da quattro a sette di minori da ospitare.

3. Per tale riconoscimento, i soggetti devono dimostrare di possedere, per ciascun modulo organizzativo, i seguenti requisiti:

1) capacità di:
- predisporre ed attuare progetti mirati all'equilibrio psico-fisico del minore;
- garantire l'assolvimento dello obbligo scolastico ai minori;
- instaurare corretti rapporti del minore con la famiglia di origine;
- ricercare opportune condizioni per l'inserimento del minore in attività produttive sino al raggiungimento dell'età lavorativa;

2) disporre di una struttura residenziale per civile abitazione avente le seguenti caratteristiche:
- ubicazione in zona centrale;
- un numero di camere da letto, soggiorno, cucina e servizi sufficienti per garantire l'ospitalità ad un numero massimo di sette minori;
- impianti igienici e di riscaldamento;

3) disporre di un organico di personale (educatori, assistenti sociali*, pedagogisti, psicologici e titoli equipollenti nel settore socio assistenziale,* personale ausiliario) tale da consentire l'organizzazione della vita quotidiana del minore il più vicino possibile al modello familiare.[2]

Note
[1] comma così modificato dall'art. 17, comma 8, della L.R. 24 maggio 1999, n. 14
[2] comma così modificato dall'art. 17, comma 9, della L.R. 24 maggio 1999, n. 14

Art. 3
(Obblighi dei gestori)

1. I soggetti gestori sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento della documentazione relativa ai minori ospitati dal servizio.

2. La natura e la consistenza di tale documentazione, sono specificate nella convenzione di cui al successivo articolo 4.

3. I soggetti gestori, inoltre, sono obbligati ad assicurare i minori ospitati contro infortuni o danni provocati a terzi, stipulando apposita polizza assicurativa.

Art. 4
(Convenzioni)

1. Spetta *al Dipartimento Regionale competente per i Servizi Sociali* stipulare con i soggetti riconosciuti, *in base all'articolo 2 della presente legge*, alla Regione apposite convenzioni per l'espletamento del servizio.[3]

2. Lo schema-tipo di convenzione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e dovrà prevedere, oltre alla specificazione dei requisiti di cui al precedente articolo 2, la durata del rapporto convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme sullo esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore funzionamento del servizio.

Art. 5
(Costi del servizio)

1. La Regione garantisce la copertura dei costi per l'espletamento del servizio, erogando annualmente:

a) la somma necessaria per il pagamento delle competenze contrattuali al personale;

b) la quota delle spese fisse di gestione;

c) le rette legate alla effettiva presenza dei minori nel servizio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'entità della spesa di cui alle lettere b) e c) del comma precedente è determinata dalla Giunta regionale, sulla base dei parametri oggettivi e tenendo conto dell'effettiva spesa media unitaria sostenuta nell'ultimo triennio.

3. Per le competenze ed il complesso dei rapporti di lavoro del personale, si fa riferimento al contratto collettivo di categoria e se ne segue l'andamento.

[3] Comma così modificato dalla L.R. 11 agosto 2004, n. 18, art. 12 bis, comma 2.

4. Le quote di cui ai punti b) e c) vengono aggiornate annualmente con riferimento all'indice di inflazione programmata.

Art. 6
(Erogazione dei contributi)

1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 5 vengono erogati mediante pagamento diretto dalla Regione ai soggetti gestori convenzionati.

2. Limitatamente alle rette di cui al punto c) comma 1 del precedente articolo 5 la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale, sempre mediante pagamento diretto ai soggetti gestori del servizio.

3. A tal fine, ciascun soggetto gestore presenta contestualmente alla Regione ed al Comune di residenza del minore la contabilità documentata.

4. Il Comune provvede entro 15 giorni dal ricevimento a vistarla e trasmetterla alla Regione la quale, comunque, scaduto infruttuosamente il termine sopra fissato, emette il mandato di pagamento.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire cinque miliardi, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1996, ed entro i limiti della somma allo scopo destinata dallo articolo 17, comma 5, della legge finanziaria di accompagnamento al bilancio.

Art. 8
(Norma transitoria)

1. In deroga al precedente articolo 2, sono soggetti riconosciuti per la gestione del servizio, gli enti che in atto gestiscono i dodici Gruppi Appartamento operanti nella regione ed istituti con delibera della Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978 *nonché altri gruppi appartamento operanti nella regione ed istituiti con atti formali adottati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge* nonché le due strutture Casa Serena di Celico e A. Velonà di Botricello. Con collocazione della relativa spesa di Euro 361.958,22 (lire 700.848.842) al capitolo 4331103 giusto impegno di spesa 12228 del 2871272001.[4]

2. [5]

3. La Regione assicura ai soggetti di cui al 1° comma del presente articolo le somme necessarie per l'espletamento del servizio, sulla base della spesa storica consolidata e salvo gli aggiornamenti previsti dal precedente articolo 4.

[4] comma così modificato dall'art. 4 bis della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 e dall'art. 10 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39.
[5] Comma abrogato dall'art. 12 bis, comma 2, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18, modificato dall'art. 1 della L.R. n. 18/2004

Legge Regionale 11 agosto 2004, n. 18*
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)
(BUR n. 15 del 16 agosto 2004, supplemento straordinario n. 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 13 ottobre 2004, n. 24, 29 dicembre 2004, n. 34, 16 febbraio 2005, n. 2, 17 agosto 2005, n. 13, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 18 luglio 2008, n. 24 e L.R. 31 marzo 2009, n. 8)

(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 1, commi 1, 3, 4 e 5; art. 2, comma 5; art. 3, comma 3; art. 4, comma 6; art. 5, comma 4; art. 8, commi 8 e 10; art. 10; art. 1obis; art. 10ter; art. 11, commi 3, 4, 5, 7 e 8; art. 12; art. 12bis; art. 17; art. 18; art. 19)

TITOLO I
(Disposizioni di carattere finanziario)

Art. 1[1]

1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è fissato al *31 dicembre 2014*[2].

2.

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per gli anni 2003 e 2004 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle Leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli enti medesimi.

4. Lo stanziamento previsto all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 – relativo alla realizzazione di progetti a sostegno dell'occupazione inerenti lavori di interesse pubblico di competenza regionale da eseguirsi da parte dei Comuni e delle Comunità Montane – è aumentato di euro 3.000.000,00.

5. I benefici di cui alla Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 sono applicabili anche ai lavoratori ex-corsisti dell'ENEL utilizzati in attività di pubblica utilità sulla base di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori ed inseriti negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge medesima.

6.

7.

***La Corte Costituzionale con sentenza n. 361 depositata il 7 novembre 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3.**
[1]I commi 2, 6 e 7 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.
[2] Termine differito dalle LL.RR. 18/2004 e 34; 8/2005; 13/2005; 1/2006; 9/2007;34/2010; 47/2011.

della legalità, la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile, oltre che il recupero dei soggetti che si trovano in stato di restrizione della libertà…"[16].

5. All'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34, dopo le parole "…Conservatori di Musica… " sono aggiunte le parole "…e il Politecnico "Scientia e Ars" di Vibo Valentia".

6. All'articolo 4 della Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è inserito il seguente quinto alinea:

- "Italo Falcomatà" con sede nel comune di Reggio Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali e della medicina per la crescita culturale e sociale della collettività e per incrementare lo sviluppo scientifico nel campo della lotta alle leucemie".

Art. 12 bis

1. Alla Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche e variazioni:

- il comma 2 dell'articolo 4, è così sostituito: "Le aziende devono essere anche produttrici di latte e registrate a norma dell'articolo 11 del D.P.R. 54/1997."

- all'articolo 5, comma 3,

- la parola "…semestralmente…" è sostituita dalle parole "…di volta in volta…";

- dopo la parola "…Regione" sono inserite le parole "…per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prodotti tradizionali"

- é inserito il seguente articolo 6-bis: "Le aziende di cui alla presente legge devono attuare un protocollo in autocontrollo semplificato per garantire la gestione igienico-sanitaria della propria filiera produttiva al fine di assicurare la specificità del prodotto finito.".

2. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 le parole "…ai Comuni sedi di strutture…" sono sostituite dalle parole "…al Dipartimento Regionale competente per i Servizi Sociali…" e dopo le parole "…riconosciuti …" sono inserite le parole "…in base all'articolo 2 della presente legge. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato[17] …."

TITOLO III
(Disposizioni di carattere normativo in materia sanitaria)

Art. 13[18]
(Abrogato)

[16]Anche nel presente comma viene impropriamente richiamato l'art. 1, mentre il riferimento è da intendersi all'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1986, n. 2.
[17]La L.R. 13 ottobre 2004, n. 24 ha modificato il presente comma 2 aggiungendo la seguente frase: "Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato".
[18]Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento

Tipologia di servizio residenziale per i minori:

Gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96)

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 15 marzo 2010

Si assegna il numero _**4**___ *della serie dei*

Regolamenti regionali dell'anno __**2010**_

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria n. 10 SS *del* 31 marzo 2010

GIUNTA REG

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe BIANCO

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:

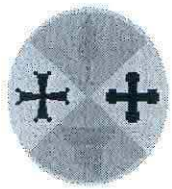

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO ATTUATIVO
REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

Tipologia di servizio residenziale per minori:

GRUPPI APPARTAMENTO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ex legge regionale 21/96).

ALLEGATO A

MARZO 2010

INDICE

1 Premessa 2
2 Denominazione 2
3 Tipologia 2
4 Definizione 2
5 Finalità 2
6 Utenza 3
7 Modalità di Accesso 3
8 Autorizzazione all'esercizio: requisiti minimi e specifici 4
8.1 Requisiti strutturali 4
Ubicazione 4
Articolazione di ambienti e spazi 4
Capacità ricettiva 5
8.2 Requisiti impiantistici 5
8.3 Requisiti organizzativi 5
Apertura 5
Programma delle azioni e degli interventi 5
Personale impegnato e funzioni 5
Regolamento interno e carta dei servizi 6
Programma delle azioni e degli interventi 7
8.4 Requisiti soggettivi 7
9 Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti 8
10 Vigilanza 8
11 Risorse Finanziarie 8
12 Disposizioni Finali 8

1 Premessa

Il presente documento definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento dei Gruppi Appartamento.
Tali standard nascono dall'esperienza maturata in questi anni in Calabria conseguentemente all'approvazione della Legge Regionale n° 21/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
A seguito di tale esperienza, grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all'analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale con partecipazione di operatori pubblici e privati, coordinati dal Settore Politiche Sociali della Regione Calabria, si è addivenuti alla definizione dei presenti standard.
I requisiti sono stati distinti in: strutturali, organizzativi e funzionali, soggettivi.

2 Denominazione

Gruppi Appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96).

3 Tipologia

Forma comunitaria di accoglienza familiare di tipo residenziale, con dimensioni e caratteristiche funzionali ed organizzative di tipo familiare.

4 Definizione

Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi.

5 Finalità

Il Gruppo Appartamento ha tra le proprie finalità:

- garantire ai minori un contesto di vita caratterizzato da modelli relazionali riconducibili a quelli della famiglia;
- agevolare nel minore relazioni affettive, organizzative, educative e relazionali anche con l'ambiente esterno,
- consentire al minore un'evoluzione completa e positiva della personalità;
- predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

- equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
- un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
- il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con

aziende e datori di lavoro;
- percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte.

6 Utenza

Possono essere ospitati nelle strutture:
- minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori);
- minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) ex art. 28 del D.P.R. 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa e che al momento dell'inserimento non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, per un massimo di 1 minore a Gruppo Appartamento, purchè vi sia disponibilità di posto.

7 Modalità di Accesso

L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento può essere disposta:
- dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88);
- dal Giudice Tutelare;
- dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, devono contattare direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:
1. Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
2. Relazione sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel Gruppo.
Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro Ente diverso dal Comune di Residenza, tale Ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

Al momento dell'inserimento, il Responsabile del Gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione, così come indicato nella convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento di funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i trenta giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.
Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare, e l'Autorità Giudiziaria minorile che le deve formalizzare.
Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del Caso).

8 Autorizzazione all'esercizio: requisiti minimi e specifici

8.1 Requisiti strutturali

I requisiti strutturali per il Gruppo Appartamento sono quelli previsti per gli alloggi destinati alla civile abitazione.
- un numero di camere da letto, soggiorno, cucina e servizi sufficienti per garantire l'ospitalità ad un numero massimo di sette minori;
- impianti igienici e di riscaldamento;

Ubicazione

Il Gruppo Appartamento deve essere allocato:
- nel centro abitato o in zone di facile accesso mediante ricorso ai mezzi di trasporto pubblico;
- in zone ben collegate con le sedi scolastiche ed sevizi essenziali (servizi sociali, sanitari);
- in zone ben collegate con i servizi generali (cinema, luoghi di aggregazione, centri sportivi, luoghi di culto ecc.).

Articolazione di ambienti e spazi

Nel Gruppo Appartamento gli spazi devono risultare adeguati al numero dei minori ospitati ed articolati in base alle attività funzionali relative alla normale convivenza, anche e soprattutto in considerazione delle caratteristiche dei minori stessi.
Nell'articolazione e nell'organizzazione degli spazi deve essere seguito il criterio di assicurare ai minori un'ospitalità di tipo familiare e di rispondere, nel contempo, alle necessità (ludiche, di studio, di privacy) dei minori ospiti.
In particolare:
- devono consentire spazi e momenti individuali e di privacy;
- devono consentire attività comuni;
- devono essere presenti arredi, attrezzature ed ausili idonei alla tipologia ed al numero degli utenti.

Deve essere prevista una zona pranzo; una zona soggiorno; una zona cucina e dispensa.
Le camere da letto devono avere una capienza di 2/3 posti letto.
La struttura deve disporre di una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti. Al fine di fornire al minore un contesto di vita relazionale di tipo familiare, la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.
I servizi igienici, rispondenti agli standard di civile abitazione, devono essere in numero adeguato alle esigenze degli ospiti presenti e nel numero minimo di 1 servizio igienico ogni 4 minori.

Capacità ricettiva

Massimo 7 minori prevalentemente dai 12 ai 18 anni. Restano in vigore eventuali autorizzazioni al funzionamento già emesse per un numero inferiore di utenti.

8.2 Requisiti impiantistici

Gli impianti devono essere muniti di certificazione di esecuzione lavori a regola d'arte come previsto dalle normative vigenti per l'ottenimento del certificato di agibilità per gli alloggi di civile abitazione.
La struttura, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve attenersi a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fermo restando che trattasi di civile abitazione.

8.3 Requisiti organizzativi

Apertura

Il servizio è erogato 24 ore su 24.

Programma delle azioni e degli interventi

Il servizio deve dotarsi di:

- registro degli ospiti in cui vengono individuati i nominativi dei minori che dovrà essere sistematicamente aggiornato;
- programma generale delle attività.
- PEI progetto educativo individualizzato. Tale Progetto deve contenere le metodologie e gli obiettivi di carattere educativo e formativo finalizzati all'acquisizione di uno stato di maggiore maturità del minore e di una maggiore responsabilizzazione in un progetto di vita che coinvolga il nucleo familiare d'origine ove possibile, in una prospettiva che vede il ritorno del minore nello stesso. Deve inoltre prevedere, la modalità e frequenza dei rapporti con la famiglia di origine, eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria, l'esecuzione di eventuali terapie mediche e psicologiche prescritte per il minore dai servizi socio-sanitari.

Personale impegnato e funzioni

Coordinatore responsabile della struttura

Deve essere garantita la funzione di coordinamento delle attività del servizio.
Il Coordinatore responsabile preposto alla struttura, individuato tra il personale previsto in pianta organica, oltre alle funzioni previste dal proprio ruolo, avrà anche il compito di:

- tenere rapporti con gli Enti invianti;
- coordinare l'attività degli operatori impegnati nella struttura;
- collaborare alla formulazione e realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento del personale;
- trasmettere semestralmente al Giudice Tutelare ove ha sede la struttura, l'elenco di tutti i minori ospitati ai sensi dell'art. 9, legge n°184/83;
- promuovere e valutare la Qualità del servizio;
- monitorare e documentare le esperienze;
- assicurare la regolare tenuta del registro delle presenze e il corretto aggiornamento della cartella personale e sanitaria del minore;

- raccordare tra loro i servizi educativi, sociali e sanitari;
- collaborare con le famiglie di origine, ove possibile, e con la comunità locale, anche al fine di promuovere percorsi di integrazione con il territorio;
- comunicare ammissioni e dimissioni.

Personale

In ogni Gruppo Appartamento è utilizzato il seguente personale in organico:

a) n° 5 educatori a tempo pieno in possesso dello specifico titolo di studio e precisamente:
   - titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi Strategici – e attuato dalla Università della Calabria – Dipartimento di Scienze dell'Educazione – tenutosi ad Arcavacata di Rende nell'anno 2004;
   - Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o Laurea Triennale per Educatore o Laurea in Scienze dell'Educazione o Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione;
   - Corso post diploma (almeno triennale) di educatore professionale, di comunità ecc. legalmente riconosciuto.

   Gli educatori attualmente presenti nella pianta organica dei Gruppi Appartamento già convenzionati con una differente articolazione del rapporto di lavoro (part-time), che è stata determinata da documentate esigenze organizzative della Struttura, sono idonei a permanere nella pianta organica purchè con la medesima qualifica e senza che ciò comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.
b) n° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogista o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a permanere nella pianta organica con la medesima qualifica.
c) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa e della sala pranzo. Solo per il personale già in servizio prima del 31/12/2005, resta in atto il rapporto di lavoro a tempo pieno nelle modalità previste nella convenzione in vigore a quella data;
d) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba;

Possono essere impiegati volontari mediante apposite convenzioni con organizzazioni regolarmente riconosciute ai sensi delle vigenti normative, e/o addetti al servizio civile volontario. Gli stessi devono essere provvisti di adeguata formazione e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
In caso di particolari necessità, il Gruppo Appartamento può avvalersi del supporto di professionisti del campo psicologico, neuropsichiatrico-infantile, pedagogico, e dei servizi socio-sanitari garantiti dalle strutture del sistema sanitario nazionale o dalle strutture convenzionate.

Regolamento interno e carta dei servizi

Deve essere adottato un regolamento interno della struttura
Devono essere pianificate le procedure per la pulizia quotidiana degli ambienti e delle attrezzature presenti nel Gruppo Appartamento.
Nell'ambito dei servizi erogati, l'equipe operatori deve definire obiettivi e strategie gestionali di carattere generale che interessano l'attività complessivamente svolta e garantire la definizione degli obiettivi specifici per ogni singolo intervento.

In tutte le fasi di erogazione del servizio devono essere messe in atto azioni finalizzate ad attuare l'integrazione con altri servizi socio-sanitari e sociali del territorio.
Deve inoltre essere attivato un rapporto di collaborazione specifico con la ASP che permetta di usufruire di risorse specialistiche.
In tutte le fasi di erogazione del servizio, l'organizzazione del Gruppo Appartamento deve contribuire alla realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo di risorse del territorio quali i centri di aggregazione, cinema, laboratori teatrali, associazioni di volontariato ecc.
I dati dei minori e del personale devono essere trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
Dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell'equipe e informazioni sanitarie. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.
Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

a - l'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;

b - I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).

Il Gruppo Appartamento deve adottare obbligatoriamente la Carta dei Servizi, secondo quanto contenuto all'art. 13 della L. n°328/2000.

Programma delle azioni e degli interventi

Devono essere definiti i tempi in cui verificare l'andamento del progetto individuale. Tale verifica deve coinvolgere tutti gli operatori che seguono il minore ed il referente dei servizi sociali sul territorio.
L'organizzazione della giornata e delle attività deve tenere in considerazione le esigenze ed i ritmi di vita di ciascun minore (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali, possibilità di partecipare alle attività organizzate ecc).
Il Gruppo Appartamento deve assicurare un ambiente accogliente e familiare ai minori ed incoraggiare lo sviluppo armonico della personalità, sia all'interno che nei rapporti con l'esterno.
Deve essere garantita all'ospite la possibilità di personalizzare gli spazi ed i ritmi. Tale possibilità deve essere assicurata a tutti gli ospiti in eguale modo, nel rispetto comunque degli spazi, ritmi ed arredi destinati agli altri ospiti.
Devono essere organizzati momenti di verifica con riunioni periodiche con la partecipazione congiunta di tutti gli operatori e i minori.
Devono essere presenti regole di vita chiaramente definite e condivise con il gruppo di ospiti.

8.4 Requisiti soggettivi

I Rappresentati Legali e gli Amministratori obbligatoriamente devono:

- non aver riportato condanne penali definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- non avere mai subito dichiarazioni di fallimento o consimili procedure concorsuali o procedure esecutive o sequestri o ipoteche giudiziarie;
- non essere stato sottoposto a sanzioni tributarie di natura penale divenute definitive;
- non essere mai stato destinatario di sanzioni penali o amministrative per violazione del decreto legislativo 626/1994 e s.m. i.;
- non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione della legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale;

- osservare la vigente normativa in materia di pari opportunità, disabilità e tutela delle categorie protette ove applicabili;
- osservare la vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e non deve essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione di essa;
- non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di conflitto di interessi che rende illegittimo o inopportuno, rispetto all'interesse pubblico, l'affidamento dei servizi e delle prestazioni;
- non avere mai avuto procedimenti per la produzione di documenti falsi ed autocertificazioni false al fine di ottenere l'aggiudicazione di servizi o prestazioni.

Il Rappresentante Legale ha l'obbligo della verifica del possesso dei requisiti professionali di legge degli operatori della struttura; egli, inoltre, dovrà sempre essere in possesso dei requisiti soggettivi che riguardano la sua natura giuridica e la sua organizzazione secondo la normativa vigente in materia.

9 Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento viene confermata l'autorizzazione al funzionamento già emessa ai Gruppi Appartamento, ai sensi della L.R. n° 5/1987 e del relativo regolamento attuativo, operanti ai sensi della Legge Regionale n° 21/96 e s.m.i. e contestualmente si riconoscono accreditate direttamente dalla Regione Calabria le strutture già convenzionate per la tipologia di cui al presente documento.
I rapporti tra l'Ente Gestore e la Regione dovranno essere disciplinati da apposita Convenzione conforme allo schema approvato dalla Giunta Regionale ed allegato al presente documento.

10 Vigilanza

I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali e il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, fermo restando che eventuali modifiche apportate dall'Ente Gestore ai requisiti approvati con il presente regolamento devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione Calabria Settore Politiche Sociali.
Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

11 Risorse Finanziarie

Le risorse impegnate su tale procedura risultano disponibili sul capitolo 62010203 del bilancio corrente.
I rapporti regolamentari per i servizi da prestare saranno più dettagliatamente definiti nelle procedure con apposita convenzione, il cui schema tipo è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

12 Disposizioni Finali

Le disposizioni fissate nel presente Regolamento rispettano quanto stabilito dall'Art. 36 comma 1 della L.R. n° 23/2003.

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE GRUPPI APPARTAMENTO

Premesso che la Regione Calabria, con propria Legge Regionale n° 18 dell'11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/1996, ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 e successive modificazioni e integrazioni e art. 10 L.R. 10/01/2002 n° 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,

Visto il Regolamento Attuativo approvato con DGR n° _____

L'anno_____ addì _____ del mese di _____

TRA

Regione Calabria "Dipartimento n° 10 – Settore Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Civile, Volontariato e Terzo Settore", rappresentata dal Dirigente del Settore Dott._____ nato a _____ il _____

E

_____(Ente Gestore) rappresentato/a dal legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F.

VISTO

1) L'art. 23 del D.P.R. n° 616/77;
2) La legge regionale n° 21 dell'8 agosto 1986 e successive modificazioni e integrazioni;
3) La Legge Regionale n° 23 del 5 Dicembre 2003;

CONSIDERATO

- che _____ *(Ente Gestore)* con sede legale in _____ alla Via _____ P.I. _____ gestisce un Gruppo Appartamento denominato _____ ubicato in _____ alla Via _____ in possesso dell'autorizzazione al funzionamento n°_____ del _____ rilasciata da _____ e iscritto all'Albo Regionale delle Istituzioni Socio assistenziali della Regione Calabria,
- che il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente convenzione, autocertifica, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000:
    - che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla legge per tale tipo di atto e che la Struttura dove è ubicato il Gruppo Appartamento *(indirizzo sede)* mantiene i requisiti strutturali e organizzativi, che hanno dato luogo all'autorizzazione, nonché i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    - che il personale del Gruppo Appartamento è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla presente convenzione per svolgere i ruoli assegnati e per garantire lo svolgimento del servizio e che non si trovano in condizioni di incompatibilità;
    - che ha stipulato apposita assicurazione per un'adeguata copertura dei rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori, dal personale e dai volontari sia all'interno che all'esterno della Comunità e che copia della stessa verrà trasmessa entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione al Settore Politiche Sociali.
- che il Rappresentante Legale con la sottoscrizione della presente convenzione autocertifica che l'Ente Gestore *è / non* è una Onlus e quindi *è esente / non è esente* dall'imposta di bollo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La Regione Calabria si avvale delle prestazioni del/della _____ (che successivamente sarà chiamato Ente Gestore) per l'organizzazione e la gestione del Gruppo Appartamento _____ a favore dei minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori).
Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) ex art. 28 del D.P.R. 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purchè al momento dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 2 - Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Possono essere accolti fino ad un massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, salvo i casi già esistenti di autorizzazione al funzionamento per un numero inferiore, prevalentemente dai 12 ai 18 anni o anche oltre, da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento all'autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative, ecc.) operative per la vita fuori dalla comunità. Nel caso di prosecuzione del progetto educativo oltre il compimento del 18° anno di età il Gruppo Appartamento dovrà acquisire la disponibilità scritta del/la giovane adulto/a che manifesta la libera volontà di completare il percorso educativo intrapreso, nonché la relazione sociale del Servizio Territoriale, che ha in carico il caso, da cui si possa evincere il perdurare delle condizioni di tipo socio-familiare che hanno determinato l'allontanamento del minore dal suo contesto di vita e la reale opportunità della permanenza del/la giovane presso il Gruppo. Tale prassi non si applica per i soggetti inseriti con l'ex art. 28 del D.P.R. 448/88 e il cui percorso individuato con la MAP vada oltre il

compimento del 18° anno d'età.

Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l'anno, con la possibilità di contattare telefonicamente il referente individuato dall'Ente Gestore.

Art. 3 - Il Gruppo Appartamento deve essere allocato in un appartamento che abbia tutti i requisiti strutturali di abitabilità richiesti ad un appartamento di civile abitazione, deve essere ubicato in una zona dotata di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativo-culturali e, comunque, in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e per facilitare le visite dei familiari.

L'appartamento che ospita il Gruppo deve avere i seguenti requisiti minimi strutturali: 3/4 camere da letto, un soggiorno, una cucina, doppi servizi e dovrà essere adeguatamente riscaldato secondo la comune prassi locale.

Al fine di fornire agli utenti un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.

L'appartamento deve anche possedere i requisiti previsti dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4 – L'Ente Gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

1) equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
2) un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;

3) l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
4) il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
5) percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte.

L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo Appartamento, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso educativo finalizzato al rientro nel suo nucleo familiare e all'acquisizione di un'autonomia sociale e lavorativa, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.

L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per l'organizzazione della vita collettiva.

L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse umane e strumentali del Gruppo Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto sociale del luogo in cui è inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e sanitari, favorendo percorsi di socializzazione per una migliore razionalizzazione del tempo libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio.

Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figli, salvo che non vi siano diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile, la famiglia stessa nella formulazione e nella verifica del progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

Art. 5 - L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile vicina al

modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori. Per realizzare ciò, l'Ente Gestore si impegna ad utilizzare, in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria UNEBA, o altro equipollente (purché ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria), in ogni Gruppo Appartamento il seguente personale in organico:

a) n° 5 educatori a tempo pieno in possesso dello specifico titolo di studio e precisamente:

- titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi Strategici – e attuato dalla Università della Calabria – Dipartimento di Scienze dell'Educazione – tenutosi ad Arcavacata di Rende nell'anno 2004;
- Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o Laurea Triennale per Educatore o Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze dell'Educazione e della Formazione ;
- Corso post diploma (almeno triennale) di educatore professionale, di comunità ecc. legalmente riconosciuto.

Gli educatori già dipendenti alla data del 31/12/2008 del Gruppo Appartamento con differente articolazione del rapporto di lavoro (part-time), determinato da documentate esigenze organizzative della Struttura, sono idonei a permanere nella pianta organica purchè con la medesima qualifica e senza che ciò comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.

b) n° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogista o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a permanere nella pianta organica purchè abbia la medesima qualifica e ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.

c) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa

e della sala pranzo. Solo per il personale già in servizio prima del 31/12/2005, resta in atto il rapporto di lavoro a tempo pieno nelle modalità previste nella convenzione in vigore a quella data;

d) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba;

L'Ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure previste ai punti a) e b).

In caso di assoluta necessità, non altrimenti sanabile, è consentito alla struttura e per non più di un turno (giorno) l'utilizzo della figura professionale di cui al punto b) in sostituzione della figura professionale del punto a). Fermo restando che in casi di prolungata assenza dell'educatore professionale non può essere impiegato personale non in possesso del titolo accademico corrispondente.

Le figure dei punti c) e d), sono figure complementari ed interscambiabili nei ruoli in base alle esigenze di servizio.

L'Ente Gestore si impegna a rispettare oltre che il numero, la qualificazione del suddetto personale, che sarà retribuito in base ai parametri del C.C.N.L. di categoria UNEBA o altro equipollente.

E' ammesso l'utilizzo di volontari, secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato, nonché di volontari del servizio civile secondo le norme vigenti, purché ciò avvenga in base a presenze e compiti predefiniti, funzionalmente compatibili con la peculiare organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità educative dello stesso.

L'Ente Gestore dovrà redigere un regolamento di gestione del Gruppo Appartamento, a cui dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi. In tale regolamento dovranno essere indicate anche: le regole di vita comunitaria; le prestazioni e i servizi forniti al singolo utente; i programmi di attività ed i protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile del Gruppo e del Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni altra buona prassi per erogare il servizio nel migliore dei modi.

Una copia dovrà essere inviata al Settore Politiche Sociali. Restano esonerati da tale adempimento gli Enti Gestori che hanno già adottato e presentato il suddetto regolamento

di gestione, purchè compatibile con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento attuativo.

L'Ente Gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n° 23/2003.

Art. 6 - L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta:

1. dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88);
2. dal Giudice Tutelare;
3. dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

PROCEDURA DI INSERIMENTO:

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, come previsto dall'art. 6 – contatteranno direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

- Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
- Relazione sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento

amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro Ente diverso dal Comune di Residenza, tale Ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

1. Al momento dell'inserimento, il Responsabile del gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente. La mancanza anche di un solo documento (provvedimento di affidamento, determina, relazione sociale, ecc.) comporterà il mancato riconoscimento della retta. Allo stesso modo, la retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.

I Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti clausole:

- avere reale capacità ricettiva. Se un minore risulta inserito nel Gruppo e non è presente perché in fuga o a casa, dopo 15 giorni l'Ente Gestore scriverà al Servizio Sociale che ha in carico il minore e per conoscenza al competente Tribunale per i Minorenni, comunicando che se entro i successivi 15 giorni il minore non verrà riaccompagnato in struttura, il posto sarà considerato libero e, laddove il Servizio Sociale o il Tribunale dovessero in seguito stabilire il reinserimento in struttura, questo potrà avvenire solo in un Gruppo che ha idonea disponibilità ricettiva;
- qualora il Gruppo Appartamento non dovesse avere disponibilità di posto, collaborerà con il Servizio Sociale e con gli altri Gruppi Appartamento, lavorando in rete, per garantire una idonea accoglienza del minore in un Gruppo con disponibilità ricettiva. E' assolutamente vietata la creazione di liste di attesa.
- nel caso di inserimento di un minore ai sensi dell'art. 403, purché avvenuto nel

rispetto della capacità ricettiva, il Responsabile del G.A. si attiverà affinché gli Enti preposti integrino la documentazione (determina del Comune di Residenza o del Comune dove è stato rintracciato il minore in caso di minore senza fissa dimora; successive disposizioni dell'Autorità giudiziaria competente che convalida l'inserimento e la permanenza del minore presso quella struttura oppure che ne disponga il trasferimento o le dimissioni).

- E' fatto assoluto divieto ospitare minori in sovrannumero.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento di funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i trenta giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare, e l'Autorità Giudiziaria minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del Caso) tramite fax.

Art. 7 - L'Ente Gestore deve in ogni caso garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con l'ASL del territorio in cui risiede la struttura.

Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.

Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASP o in quelle con essa convenzionate.

Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria

regionale vigente.

Art. 8 - Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie presenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione.

Art. 9 - Il vestiario, gli effetti personali e i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.
Il vestiario sarà decoroso, moderno, adatto al clima ed alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.

Art. 10 - L'Ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
Nello specifico dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell'equipe. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.
Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

a - la documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti;

b - l'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;

c - I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).

d – i fascicoli personali di ogni utente, contenenti tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione, anche ai fini del riconoscimento della retta.

Eventuali richieste di documentazione da parte di soggetti privati e/o pubblici relativi ai minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Autorità Giudiziaria.
L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile e

al Comune di residenza, informazioni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia, con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, ed in genere sui gradi di adattamento sociale raggiunto.
In caso di cessazione della presente convenzione, l'Ente gestore si impegnerà a fornire, agli Enti preposti al trasferimento, sufficienti elementi relativamente ai minori ospiti, affinché si possa provvedere in tempo utile, in base anche alle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio Sociale competente, ad una adeguata sistemazione degli stessi.

Art. 11 - L'Ente Gestore è obbligato ad assicurare con adeguata copertura assicurativa i rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori, dal personale e dai volontari sia all'interno che all'esterno del Gruppo Appartamento.

Art. 12 - Per il servizio e le prestazioni che l'Ente gestore garantisce in base alla presente convenzione, si conviene il pagamento delle seguenti somme:

a) € _____ quota massimale riconoscibile per il costo del personale;
b) € _____ quale contributo per la copertura delle spese di gestione;
c) Una retta diaria di € _____ per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.

Art. 13 - La Regione, a norma dell'articolo 6 della legge n° 21 dell'8.8.1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, in due rate semestrali anticipate, il cui importo verrà stabilito dal Settore in base ai tempi di esercizio del bilancio, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivi/passivi.
A consuntivo, l'Ente Gestore dovrà esibire una documentata contabilità da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della Legge Regionale n° 21/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo cosi ai competenti Uffici Regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.
Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Ente Gestore (con allegato documento

d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:

- l'elenco del personale che ha operato nel gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità;
- il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per il personale operante nel Gruppo Appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà corrispondere a quello asseverato (con dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge) dal Consulente del Lavoro e/o dal Commercialista che cura la contabilità e tale asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione inviata;
- di avere effettivamente ottemperato a tutti gli adempimenti relativi ai versamenti previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo e di avere corrisposto ai lavoratori tutte le somme loro spettanti.
- l'elenco dei minori accolti nel corso dell'anno con i prospetti presenza mensili e le fotocopie del registro presenze vidimato dalla Regione (i Gruppi Appartamento adotteranno un format unico di registro presenze).
- i fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno di riferimento contenente tutta la documentazione indispensabile prevista dalla presente Convenzione per ottenere il riconoscimento della retta. Si fa presente al riguardo che verranno riconosciuti solo i giorni di effettiva presenza dei minori nel gruppo appartamento. Qualunque altro tipo di situazione non può essere contemplata come presenza. Laddove il gruppo in tutte le sue componenti dovesse organizzare un campo estivo, variando solo la sede di prestazione del servizio ma non il servizio stesso, i relativi giorni andranno considerati come presenza normale. Pertanto le annotazioni sui fogli presenza dovranno rispettare la seguente legenda:

- P – presente
- A – assente

Le motivazioni delle assenze verranno riportate nel registro attività quotidiane, tale registro, a richiesta, dovrà essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

Nel caso di minori residenti fuori Regione, la spesa dovrà essere sostenuta dal Comune di residenza del minore. La retta giornaliera in tal caso dovrà essere calcolata tenendo conto delle voci a), b) e c) dell'articolo 12. Mensilmente l'Ente Gestore fatturerà direttamente al

Comune di residenza, inviandone contestualmente copia al Settore Politiche Sociali. L'importo delle fatture emesse ai Comuni di altre Regioni, a prescindere dal fatto che siano state regolarmente saldate, dovrà essere decurtato dalla rendicontazione annuale presentata alla Regione.

La distribuzione del pagamento delle somme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni:

- nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure tecnico-informatiche di liquidazione imposto dal competente Ufficio di Ragioneria Regionale;
- nel caso in cui, per realizzare una semplificazione delle procedure amministrative, potrà essere diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.

L'adeguamento del corrispettivo stabilito per la copertura dei costi del personale seguirà i parametri del C.C.N.L. applicato. Nel caso in cui durante il triennio dovesse verificare un aumento contrattuale si terrà conto dell'eventuale aumento del costo massimale del personale che ciò potrebbe determinare, dietro la presentazione della necessaria documentazione da parte dell'Ente gestore.

Il contributo stabilito per la copertura dei costi fissi di gestione e della retta diaria saranno adeguate annualmente con riferimento all'indice di inflazione programmata.

Art. 14 - La Regione Calabria, qualora si verificasse nel Gruppo Appartamento, per un periodo di 6 (sei) mesi, una riduzione delle presenze dei minori al di sotto delle 4 unità, procederà ad una valutazione congiunta delle motivazioni che hanno determinato tale riduzione, adottando, ove possibile, conseguenti misure anche di natura amministrativa.

Art. 15 - La presente convenzione ha durata di 3 anni ed entra in vigore il _____.

Può essere disdetta almeno sei mesi prima della scadenza naturale da una delle due parti con lettera raccomandata R.R.

In caso di mancato rinnovo, o di eventuale disdetta, gli ospiti restano alle condizioni in atto

finché l'Autorità Giudiziaria non avrà diversamente provveduto.

Articolo 16 – I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione.

Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

Violazioni e/o inadempienze a quanto previsto nella presente convenzione potranno comportare, previa contestazione, la risoluzione della stessa.

Eventuali inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente contestati per iscritto e con fissazione del termine per la loro rimozione.

Trascorso inutilmente detto termine le parti hanno facoltà di sospensione o di recesso, ferma ed impregiudicata l'attivazione di procedimenti giudiziari al fine di tutelare i rispettivi diritti.

Il Settore Politiche Sociali, previa contestazione scritta all'Ente Gestore con lettera raccomandata A/R, potrà revocare con effetto immediato la presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:

a. quando esiste recidività per le violazioni della presente convenzione, frode o grave negligenza;
b. quando sono messi in discussione i requisiti strutturali, organizzativi ecc. previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;
c. quando vi è sentenza passata in giudicato, di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o reati contro il Patrimonio, nei confronti del Legale Rappresentante o dell'Ente Gestore.

Art. 17 – Eventuali controversie sui contenuti della convenzione verranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni competente o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, da un rappresentante della Regione Calabria e da un rappresentante dell'Ente Gestore.

Art. 18 – Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

Art. 19 – Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo Regolamento Attuativo approvato dalla Giunta Regionale.

PER L'ENTE GESTORE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER LA REGIONE
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,

23 MAR. 2010

LOIERO

GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

COPIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

N. 248

Estratto del processo verbale della seduta del 18 MAR. 2010

OGGETTO: L.R. N° 23/03 art. 11 comma d.
Regolamenti Attuativi strutture residenziali per minori a rischio (Gruppi Appartamento, Comunità Educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento, Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento, Comunità educative per minori disadattati sociali).

Inviata al Dipartimento
Lavoro
il

Inviata al
Consiglio Regionale
Il

Inviata alla
Corte dei Conti
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Agazio LOIERO Presidente		X
2	Domenico CERSOSIMO Vice Presidente	X	
	e gli Assessori	======	======
3	Carmela FRASCA'	X	
4	Silvestro GRECO	X	
5	Daminano GUAGLIARDI	X	
6	Luigi INCARNATO	X	
7	Mario MAIOLO	X	
8.	Demetrio NACCARI CARLIZZI	X	
9.	Piero AMATO	X	
10.	Francesco SULLA	X	
11.	Michelangelo TRIPODI	X	

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

Delibera N_____ del _____

Cap._____Bilancio _____

STANZIAMENTO Euro _____
VARIAZIONI + O - Euro _____
TOTALE Euro _____
IMPEGNI ASSUNTI Euro _____
DISPONIBILITÀ Euro _____
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO Euro _____
IMPEGNO N. _____DEL._____

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata in data 11/02/2003 finalizzato ad avviare azioni ed interventi di programmazione sperimentale comune;

PREMESSO CHE

- il Consiglio Regionale della Calabria con Delibera n. 511 del 08/08/2009 ha approvato il Piano degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Calabria 2007/2009;

CONSIDERATO CHE

- a seguito dell'approvazione del Piano diventa necessario avviare il completamento della riforma del sistema in atto, procedendo alla definizione dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 11 comma d della L.R. N° 23/03;

RITENUTO di dover provvedere a definire i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture che erogano servizi alla persona ed alla comunità;

CONSIDERATO CHE

attualmente nella Regione Calabria sono in corso attività di tipo socio-assistenziale di tipo residenziale per minori a rischio, differenziati secondo la seguente articolazione e in base alle seguenti disposizioni normative:

- gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n° 21/1996 e s.m.i.;
- comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/08/2007;
- centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/08/2007;
- comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi operanti sul territorio calabrese;

CONSIDERATO CHE:

- la promozione sul territorio delle attività socio-assistenziali, innovative ed avanzate, resa possibile dal programma di finanziamento di cui alla presente Deliberazione, potrà fornire elementi di conoscenza indispensabili per la futura e più completa programmazione regionale dei servizi stessi, di cui alla L.R. N° 23/2003;
- le linee di regolamento, parte integrante e sostanziale del presente atto complete di schema di convenzione per l'espletamento operativo del servizio reso agli ospiti, sono state elaborate e concertate con gli Enti Gestori dei servizi oggetto della presente deliberazione;
- per le strutture già convenzionate e operanti sul territorio calabrese la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità nei capitoli 62010203 del bilancio corrente (per i gruppi appartamento) e 4331105 del bilancio corrente (per le altre strutture);

Su conforme proposta dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore Politiche Sociali;

DELIBERA

1. Di approvare i seguenti Regolamenti attuativi con le relative documentazioni allegate e più precisamente:
   a) Regolamento attuativo Gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) composto da: Requisiti minimi per l'autorizzazione e procedure per l'accreditamento per le strutture già esistenti e Schema tipo di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
   b) Regolamento attuativo Centri comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi composto da: Requisiti minimi per l'autorizzazione e procedure per l'accreditamento e Schema tipo di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
   c) Regolamento attuativo Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento composto da: Requisiti minimi per l'autorizzazione e procedure per l'accreditamento e Schema tipo di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
   d) Regolamento attuativo comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi composto da: Requisiti minimi per l'autorizzazione e procedure per l'accreditamento e Schema tipo di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Regionale "*Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato*" per l'attuazione degli atti conseguenti e la relativa stipula delle Convenzioni per le strutture già operanti, con decorrenza dalla data di scadenza delle convenzioni in essere;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativo allegato sul BUR Calabria e sul sito internet della Regione.

R E G I O N E C A L A B R I A

G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 187 della seduta del 10 luglio.

Oggetto: (**Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali; Legge n.328/2000 e L.R. n.23/2003. Legge regionale n. 21/96 e s.m.i..**

Assessore Proponente: _____ (*timbro e firma*) Dott. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente Generale: _____ (*timbro e firma*) Dott. Francesco Bevere

Dirigente di Settore: _____ (*timbro e firma*) Dott.ssa Saveria Cristiano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente		X
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente		X
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003 recante “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";

VISTA la Legge Regionale n. 21/96 e s.m.i.;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata, in data 11/02/2003, finalizzato ad avviare azioni ed interventi di programmazione sperimentale comune;

PREMESSO CHE:

- con l’art.8 della L.R. n.21/1996, in deroga all’art.2 della stessa legge regionale, sono stati riconosciuti per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria i Gruppi Appartamento operanti nella Regione ed istituti con delibera della Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978, nonché altri gruppi appartamento operanti nella Regione ed istituiti con atti formali adottati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le due strutture Casa Serena di Celico e A. Velonà di Botricello;
- la Regione con Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 ha inteso realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali in attuazione della Legge n.328/2000;
- l’art. 11, comma d, della L.R. n. 23/2003, prevede nell’ambito delle funzioni amministrative della Regione la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato di cui al D.M. n.308/2001i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, onlus e del Terzo settore e/o privata;
- che con Legge Regionale 11 agosto 2004, n. 18, art. 12 bis, comma 4, al Dipartimento competente spetta la stipula delle Convenzioni con i soggetti riconosciuti in base all’art. 2 della L.R. n. 21/96;
- con D.G.R. n.248 del 15/03/2010 ai sensi della L.R. n. 23/2003 e s.m.i., art. 11, comma d), è stato approvato il Regolamento Attuativo e il relativo schema di Convenzione dei Gruppi Appartamento per minori sottoposti a provvedimenti giudiziaria (ex legge regionale 21/96);
- con D.G.R. n.187 del 26/04/2012 sono state approvate il disciplinare e lo schema di convenzione relativo alla "gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento"(ex legge 21/96);
- con successiva D.G.R. n.84 del 28/02/2014 è stato approvato il nuovo schema di convenzione relativo alla "gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento"(ex legge 21/96);

VISTO l’art. 4 commi 1 e 2 della L.R. n. 21/96 e s.m.i. che dispone:

1. “Spetta" al Dipartimento regionale competente " stipulare con i soggetti riconosciuti "in base all'articolo 2 della presente legge" dalla Regione apposite convenzioni per l'espletamento del servizio;
2. Lo schema-tipo di convenzione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e dovrà prevedere, oltre alla specificazione dei requisiti di cui al precedente articolo 2, la durata del rapporto convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme sullo esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore funzionamento del servizio.

CONSIDERATO:

- che si è reso necessario adeguare e modificare la convenzione di cui alla D.G.R. 84/2014 e pertanto è stata approvata in Giunta la DGR n. 589 del 09.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'Erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali legge n°328/200 e l.r. n°. 23/2003 e l.r.21/96 e sm.i." trasmessa al Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti;

- che i lavori del Consiglio Regionale, in seguito alle elezioni e in considerazione dell'emergenza sanitaria internazionale da COVID-19, hanno subìto un forte rallentamento e che ad oggi non risultano insediate le commissioni consiliari competenti per il rilascio del parere in merito alla proposta di deliberazione *"Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'Erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali legge n°328/200 e l.r. n°. 23/2003 e l.r.21/96 e s.m.i ";*

- che in data 11 marzo 2020 il Segretariato Generale con nota n° 106511 ha trasmesso la decadenza della deliberazione di Giunta n° 589 del 09.12.2019 avente ad oggetto *"Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'Erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali legge n°328/200 e l.r. n°. 23/2003 e l.r.21/96 e s.m.i"* comunicata dal Consiglio Regionale con nota n° 5826 del 9 marzo 2020 ai sensi dell'art.65 del Regolamento interno;

RITENUTO di dover provvedere a definire i criteri per la formalizzazione dei rapporti con le strutture che erogano servizi alla persona ed alla comunità per la tipologia di Gruppi Appartamento, di cui alla L.R. n. 21/96 e s.m.i., a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, operanti nel territorio calabrese;

CONSIDERATO CHE per le strutture (gruppi appartamento) già convenzionate e operanti sul territorio calabrese la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità nel capitolo U6201020301 del bilancio 2020, per un importo di € 4.400.000,00 già impegnato per l'annualità corrente come di seguito:

- impegno n. 2183 del 1/04/2020 di € 1.458.469,96 assunto con Decreto n. 4299 del 15 aprile 2020
- impegno n. 2645 del 4/06/2020 di € 2.941.530,04 assunto con D.D.S. n. 6289 del 12/06/2020;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente del Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente del Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 27/2020;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa U6201020301, giusti impegni nn. 2183 del 1/04/2020 e 2645 del 4/06/2020 del bilancio regionale pluriennale 2019-2021;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Welfare Dott. Gianluca Gallo

DELIBERA

- **Di proporre** al Consiglio regionale il nuovo schema di convenzione per la gestione e erogazione di Servizi socio assistenziali in Gruppo-Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n°21/1996 e s.m.i.;
- **Di notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai legali rappresentanti dei Gruppi Appartamento;
- **Di trasmettere** la presente delibera al Consiglio Regionale per l'approvazione dello schema di convenzione come disposto dall'art. 4 comma 2, della legge regionale n. 21/1996 e s.m.i.;
- **Di disporre** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul burc ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE — **LA PRESIDENTE**

Avv. Maurizio Borgo — **On. Jole Santelli**

CONVENZIONE

Premesso che la Regione Calabria, con propria legge regionale n°18 del 11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/96, ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti Gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 e successive modificazioni e integrazioni e art. 10 L.R. 10/01/2002 n° 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,

L'anno_____ addì_____del mese_____

TRA

Regione Calabria Dipartimento Dipartimento Tutela della Salute e servizi sociali e socio-sanitari, nella persona del Dirigente Generale pro tempore, nato a_____il_____CF_____

E

La "_____" rappresentata dal Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ CF._____ ;

VISTO

1) L'art 23 del D.P.R. N° 616/77;
2) La legge regionale n° 21 dell'8 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni;
3) La Legge regionale n° 23 del 5 Dicembre 2003;
4)

CONSIDERATO

- Che La _____con sede legale in _____,via_____P.I. _____, gestisce un Gruppo Appartamento denominato "_____" ubicato in via_____in possesso dell'autorizzazione al funzionamento n. _____ del _____, rilasciata da Regione Calabria e iscritto all'Albo regionale delle Istituzioni Socio Assistenziali della Regione Calabria;

- Che il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente Convenzione, autocertifica e attesta ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000;

- Che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono i~~l~~ requisiti soggettivi previsti dalla legge per tale tipo di atto e che la Struttura dove è ubicato il Gruppo Appartamento, mantiene i requisiti strutturali e organizzativi che hanno dato luogo alla autorizzazione, nonché i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Che il personale del Gruppo Appartamento è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla presente Convenzione per svolgere il ruoli assegnati e per garantire lo svolgimento del servizio e che non si trovano in condizioni di incompatibilità;

- Che ha stipulato apposita assicurazione per un'adeguata copertura dei rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori;

- Che il rappresentante legale con la sottoscrizione della presente Convenzione autocertifica che l'Ente Gestore è una Onlus e quindi è esente dal imposta da bollo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Regione Calabria si avvale delle prestazioni del Gruppo Appartamento denominato "_____" per l'organizzazione e la gestione del Gruppo a favore dei minori in difficoltà destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) articolo 28 del D.P.R 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purché al momento dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ulteriori disponibilità di posti, ex articolo 28 del DPR 448/88 possono essere tenuti in considerazione previi accordi che tengono conto di situazioni contingenti al momento della proposta d'inserimento nei limiti della capacità ricettiva massima.

ART. 2

Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Possono essere accolti fino ad un massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, prevalentemente dai 12 ai 18 anni (o superiore ai 18 anni nei casi autorizzati), da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento alla autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative ecc) operative per la vita fuori dalla comunità.

Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere protratta fino al compimento del 21esimo anno, fermo restando che l'inserimento del minore in struttura avvenga prima del compimento del 18° anno e previa autorizzazione della Regione.

Nel caso di prosecuzione del progetto educativo oltre il compimento del 18° anno di età il Gruppo Appartamento deve acquisire la disponibilità scritta del giovane adulto che manifesta la libera volontà di completare il percorso educativo intrapreso, nonché la relazione sociale del Servizio Territoriale, che ha in carico il caso, da cui si possa evincere il perdurare delle condizioni di tipo socio-familiare che hanno determinato l'allontanamento del minore del suo contesto di vita e la reale opportunità della permanenza del giovane presso il Gruppo.

Tale prassi non si applica per i soggetti inseriti con l'ex articolo 28 del D.P.R 448/88 e il cui percorso individuato con la MAP vada oltre il compimento del 18° anno di età.

Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l'anno, con la possibilità di contattare telefonicamente il referente individuato dall'Ente Gestore.

ART. 3

Il Gruppo Appartamento deve essere allocato in un appartamento che abbia tutti i requisiti strutturali di abitabilità richiesti ad un appartamento di civile abitazione e deve essere ubicato in una zona dotata di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativo-culturali e, comunque, in luoghi abitati e facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e per facilitare le visite familiari.

L'appartamento che ospita il gruppo deve avere i seguenti requisiti minimi strutturali: 3/4 camere da letto, un soggiorno, una cucina, doppi servizi e dovrà essere adeguatamente riscaldato secondo la comune prassi locale.

Al fine di fornire agli utenti un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.

L'appartamento deve anche possedere i requisiti previsti dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 4

L'ente gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

1) Equilibrati rapporti con la famiglia di origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
2) Un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;
3) L'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
4) Il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
5) Percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte;

L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo Appartamento, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso

educativo finalizzato al rientro nel nucleo familiare a all'acquisizione di autonomia sociale e lavorativa, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.

L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per l'organizzazione della vita collettiva.

L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse umane e strumentali del Gruppo Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto sociale del luogo in cui e' inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e sanitari, favorendo percorsi di socializzazione per una migliore razionalizzazione del tempo libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio.

Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figli, salvo che non vi siano diverse prescrizioni dell'autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile la famiglia stessa nella formulazione e nella verifica del progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

ART. 5

L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile vicina al modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori. Per realizzare tutto ciò, l'Ente Gestore si impegna ad utilizzare, in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria AGIDAE o Contratto Collettivo Cooperative Sociali, o altro equipollente (purché ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria), in ogni Gruppo Appartamento il seguente personale in organico:

a) N°5 educatori a tempo pieno in possesso di specifico titolo di studio e precisamente:
   - Titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria-Dipartimento Obiettivi Strategici- e attuato dall'Università della Calabria-Dipartimento di Scienze dell'Educazione- tenutosi ad Arcavacata di Rende nell'anno 2004;
   - Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o laurea Triennale per Educatore o Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze dell'Educazione e della formazione;
b) N° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno.
c) N° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa e della sala pranzo.
d) N° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba.

L'ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure previste ai punti a) e b).

In caso di assoluta necessità, non altrimenti sanabile, è consentito alla Struttura e per non più di un turno (giorno) l'utilizzo della figura professionale di cui al punto b) in sostituzione della figura professionale del punto a). Fermo restando che in caso di prolungata assenza dell'educatore professionale non può essere impiegato personale non in possesso del titolo accademico corrispondente.

Le figure dei punti c) e d), sono figure complementari interscambiabili nei ruoli in base alle esigenze di servizio.

L'Ente Gestore s'impegna a rispettare oltre che il numero, la qualificazione del suddetto personale, che sarà retribuito in base ai parametri del contratto applicato per come sopra indicato.

E' possibile utilizzare forme di flessibilità (riduzione e /o diverse articolazione dell'orario di lavoro) fermo restando invariata la piena copertura dell'orario e del servizio (H24).

E' ammesso l'utilizzo di volontari secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato nonché di volontari del servizio civile secondo le norme vigenti, purché ciò avvenga in base a presenze e compiti predefiniti, funzionalmente compatibili con la peculiare organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità educative dello stesso.

L'Ente gestore dovrà redigere un disciplinare di gestione del Gruppo Appartamento, a cui dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi. In tale disciplinare dovranno essere indicate anche: le regole di vita comunitarie; le prestazioni e i servizi forniti al singolo utente; i programmi di attività ed i protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile del Gruppo e del Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni altra buona prassi per erogare il servizio nel migliore dei modi.

Una copia dovrà essere inviata al Settore Politiche Sociali. Restano esonerati da tale adempimento gli Enti Gestori che hanno già adottato e presentato il suddetto disciplinare di gestione, purché compatibile con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal disciplinare attuativo.

L'ente gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto all'art. 21 della legge Regionale N° 23/2003.

ART. 6

L'Ente Gestore si impegna ad osservare nei confronti del personale impiegato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, vigenti per il settore e per la zone in cui il servizio viene prestato, nonché dagli accordi integrativi vigenti. Deve essere altresì assicurata la regolarità contributiva previdenziale e assicurativa, inerente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati. Devono inoltre essere rispettati tutti gli adempimenti che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta deve assolvere relativamente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L'Ente Gestore ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di " tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.lgs n.81 del 9.4.2008 e s.m.i.) .

ART. 7

L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta:

1. Dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88);
2. Dal Giudice Tutelare;
3. Dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).
4. Dal Centro Giustizia Minorile.

PROCEDURA DI INSERIMENTO:

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, come previsto dall'art. 7 – contatteranno direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

- Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
- Relazione Sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro ente diverso dal Comune di residenza, tale ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

1. Al momento dell'inserimento, il Responsabile del Gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente. La mancanza anche di un solo documento (provvedimento di affidamento, determina, relazione sociale, ecc) comporterà il mancato riconoscimento della retta. Allo stesso modo, la retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.

I Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti clausole:

- Avere reale capacità ricettiva. Se un minore risulta inserito nel Gruppo e non è presente perché in fuga o a casa, dopo 15 giorni l'Ente Gestore scriverà al Servizio Sociale che ha in carico il minore e, per conoscenza, al competente Tribunale per i Minorenni, comunicando che se entro i successivi 15 giorni il minore non verrà riaccompagnato in struttura, il posto sarà considerato libero e, laddove il Servizio Sociale o il Tribunale dovessero in seguito stabilire il reinserimento in struttura, questo potrà avvenire solo in un Gruppo che ha idonea disponibilità ricettiva;
- Qualora il Gruppo Appartamento non dovesse avere disponibilità di posto, collaborerà con il Servizio Sociale e con gli altri Gruppi Appartamento, lavorando in rete, per garantire una idonea accoglienza del minore in un Gruppo con disponibilità ricettiva. E' assolutamente vietata la creazione di liste di attesa.
- Nel caso di inserimento di un minore ai sensi dell'art. 403, purchè avvenuto nel rispetto della capacità ricettiva, il Responsabile del G.A. si attiverà affinchè gli Enti preposti integrino la documentazione (determina del Comune di Residenza o del Comune dove è stato rintracciato il minore in caso di minore senza fissa dimora; successive disposizioni dell'Autorità giudiziaria competente che convalida l'inserimento e la permanenza del minore presso quella struttura oppure che ne disponga il trasferimento o le dimissioni).
- E' fatto assoluto divieto ospitare minori in soprannumero.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti della legge e dal Disciplinare di funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i 30 giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare e l'Autorità Giudiziaria Minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale dei Minori, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del caso) tramite PEC.

ART. 8

L'Ente Gestore deve in ogni caso garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con la ASL del territorio in cui risiede la struttura.
Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.
Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASP o in quelle con essa convenzionate.
Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria regionale vigente.

ART. 9

Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie preesistenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione.

ART. 10

Il vestiario, gli effetti personali, i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.

Il vestiario sarà decoroso, adatto al clima e alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.

ART. 11

L'ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Nello specifico dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell''equipe. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.

Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

a- La documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti;
b- L'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;
c- I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza ecc.).
d- I fascicoli personali di ogni utente, contenenti tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione, anche ai fini del riconoscimento della retta.

Eventuali richieste di documentazione da parte di soggetti privati e/o pubblici relativi ai minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Autorità giudiziaria.

L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile e al Comune di residenza, informazioni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia, con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, ed in genere sui gradi di adattamento sociale raggiunto.

In caso di cessazione della presente convenzione, l'Ente gestore si impegnerà a fornire, agli Enti preposti al trasferimento, sufficienti elementi relativamente ai minori ospiti, affinché si possa provvedere in tempo utile, in base anche alle indicazioni dell'Autorità giudiziaria e del servizio sociale competente, ad un'adeguata sistemazione degli stessi.

ART. 12

Per il servizio e le prestazioni che l'ente gestore garantisce in base alla presente convenzione, si conviene il pagamento, nel limite massimo dello stanziamento di bilancio (Capitolo U6201020301) che nell'annualità 2020 è pari ad €. 4.400.000,00, delle seguenti somme:

a) € _____quota massimale riconoscibile per il costo del personale;
b) € 30.000,00 quale contributo per la copertura spese di gestione, che potrà essere in parte utilizzata per spese del personale ma necessariamente dovrà garantire l'efficienza gestionale prevista per il G.A;
c) Una retta diaria di € 6,00 per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.

ART. 13

La Regione, a norma dell'art 6 della legge n° 21 dell'8/8/1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, in tre rate : la 1° anticipata, il cui importo verrà stabilito dal settore in base ai tempi di esercizio del bilancio,pari al 45%, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivi/passivi, la 2° rata , pari al 45%, verrà concessa a rendicontazione completa della 1° erogata, la 3°, pari al rimanente 10% a saldo della rendicontazione finale.

A consuntivo, l'Ente gestore dovrà esibire una documentata contabilità, per come da precedenti circolari, da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della legge regionale n°21/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo così ai competenti Uffici Regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.

Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da Rappresentante Legale dell'Ente gestore (con allegato documento d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:

- L'elenco del personale che ha operato nel Gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità;
- Il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per il personale operante nel Gruppo appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà corrispondere a quello asseverato (con dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge) dal Consulente del Lavoro e/o dal Commercialista che cura la contabilità e tale asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione inviata;
- Di avere effettivamente ottemperato a tutti gli adempimenti relativi ai pagamenti e ai versamenti previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo.

- L'elenco dei minori accolti durante l'anno con i prospetti presenza mensili e le fotocopie del registro presenze vidimato dalla Regione (i Gruppi appartamento adotteranno un format unico di registro presenze).
- I fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno di riferimento contenente tutta la documentazione indispensabile prevista dalla presente Convenzione per ottenere il riconoscimento della retta. Si fa presente al riguardo che verranno riconosciuti solo i giorni di effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento. Qualunque altro tipo di situazione non può essere contemplata come presenza. Laddove il Gruppo in tutte le sue componenti dovesse organizzare un campo estivo, variando solo sede di prestazione del servizio ma non il servizio stesso, i relativi giorni andranno a considerarsi come presenza normale. Pertanto le annotazioni sui fogli di presenza dovranno rispettare la seguente legenda:
- P- presente
- A- assente

Le motivazioni delle assenze verranno riportate nel registro attività quotidiane, tale registro, a richiesta, dovrà essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

Nel caso di minori residenti fuori regione, la spesa dovrà esser sostenuta dal comune di residenza del minore. La retta giornaliera in tal caso dovrà essere calcolata tenendo conto delle voci a) b) c) dell'articolo 12. Mensilmente, l'Ente Gestore fatturerà direttamente al Settore Politiche Sociali. L'importo delle fatture emesse ai comuni di altre Regioni, dovrà essere decurtato dalla rendicontazione annuale presentata alla Regione.

La distribuzione del pagamento delle somme previste delle lettere a) b) c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni:

- Nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- Durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure amministrative, potrà essere diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.

ART. 14

La presente convenzione ha durata dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, previa verifica della copertura finanziaria nonché del mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi autocertificati dagli Enti Gestori e viene rinnovata entro tre mesi dalla scadenza.
Eventuali sottoscrizioni infrannuali avranno scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.
Nelle more del rinnovo gli ospiti permangono finché l'autorità giudiziaria non avrà diversamente disposto.

ART. 15

I Servizi territoriali competenti (Enti locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione.

Qualora nel corso di ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

Violazioni e/o inadempienze a quanto previsto dalla presente convenzione potranno comportare, previa contestazione, la risoluzione della stessa.

Eventuali inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente contestati per iscritto e con fissazione del termine per la loro rimozione.

Trascorso inutilmente detto termine le parti hanno la facoltà di sospensione o di recesso, ferma ed impregiudicata l'attivazione di procedimenti giudiziari al fine di tutelare i rispettivi diritti.

Il Settore Politiche Sociali, previa contestazione scritta all'Ente Gestore con lettere raccomandata A/R, potrà revocare con effetto immediato la presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

a) Quando esiste recidività per le violazioni della presente convenzione, frode o grave negligenza;
b) Quando sono messi in discussione i requisiti strutturali, organizzativi ecc. previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;
c) Quando vi è sentenza passata in giudicato, di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o reati contro il Patrimonio, nei confronti del Legale Rappresentante o dell'Ente gestore.
d) Impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
e) Interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili all'Ente Gestore.

ART. 16

Eventuali controversie sui contenuti della convenzione verranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni competente o da un magistrato da lui designato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Regione Calabria e da un rappresentante dell'Ente Gestore.

ART. 17

Tutte le imposte, le tasse, e le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

ART. 18

Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.12 del presente disciplinare e del ricorso agli ammortizzatori sociali ivi compresi quelli in deroga si definiscono i seguenti principi:

-Le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art. 12 non spettano quando il Gruppo appartamento ha in atto (per periodi analoghi e per gli stessi lavoratori) sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;

-Le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.12 non spettano quando il Gruppo Appartamento effettua licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale (ad esempio licenziamenti collettivi ex legge 223/1991) o sospesi (es. Cig);

-I Gruppi Appartamento dovranno esibire una documentata contabilità da dove si evince, nel caso di ricorso a sospensioni, i periodi, i lavoratori e le somme coperte dai trattamenti di Cassa Integrazione consentendo agli uffici competenti di procedere alle necessarie verifiche.

La documentazione contabile dovrà essere asseverata (nelle forme di legge) da un consulente del lavoro e/o commercialista.

ART. 19

L' Ente Gestore si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

ART. 20

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo disciplinare attuativo approvato dalla giunta regionale.

PER L'ENTE GESTORE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER LA REGIONE
IL DIRIGENTE GENERALE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 734 **della seduta del** 28 DIC. 2022.

Oggetto: Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali allegato al Regolamento Regionale n. 4/2010

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (*timbro e firma*) [redacted]

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) [redacted]

Dirigente/i Generale/i: _____ (*timbro e firma*) [redacted]

Dirigente di Settore: _____ (*timbro e firma*) [redacted]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	x	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	x	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	x	
4	MAURO DOLCE	Componente	x	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	x	
7	EMMA STAINE	Componente	x	
8	ROSARIO VARI'	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 568066 del 21.12.2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».
- la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018.
- la Legge Regionale n. 21/1996 e s.m.i. recante "Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" che disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socioassistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria ad integrazione e specificazione di quanto previsto dagli articoli 14 e 16 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987.
- Regolamento n. 4/2010 avente ad oggetto: Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento - Tipologia di servizio residenziale per i minori: gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96), approvato in attuazione della L.R. n°21/1996 con il quale sono stati approvati regolamento relativo ai requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento nonché schema tipo di convenzione da sottoscrivere tra Regione e Gruppi appartamento.
- la legge regionale n. 18 del 11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/96, che ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti Gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 s.m.i. e art. 10 L.R. 10/01/2002 n. 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

PRESO ATTO CHE tra le finalità dei Gruppi appartamento rientrano nel rispetto di quanto previsto nelle citate normative:

1. garantire ai minori un contesto di vita caratterizzato da modelli relazionali riconducibili a quelli della famiglia;
2. agevolare ai minori relazioni affettive, organizzative, educative e relazionali anche con l'ambiente esterno;
3. consentire ai minori un'evoluzione completa e positiva della personalità;
4. predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo e da modelli relazionali e modalità di conduzioni rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che a livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

VISTO il DDG n. 11952 del 07/10/2022 avente ad oggetto "Approvazione schema di protocollo d'intesa per il potenziamento del ruolo di recupero delle strutture educative accoglienti – gruppi appartamento" che approva lo schema di protocollo volto a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione, l'Ambito territoriale sociale e i Gruppi Appartamento, con lo scopo di rafforzare e potenziare il ruolo di recupero delle strutture educative accoglienti che superi l'autoreferenzialità, mediante la riorganizzazione e ampliamento delle strategie territoriali, attraverso l'integrazione dell'attività di recupero dei Gruppi appartamento con strategie che coinvolgano, attraverso protocolli di intesa, il CGM, gli Ambiti territoriali e le agenzie educative presenti nel territorio (gli oratori, le palestre, ecc...).

PREMESSO CHE:

- con l'art. 8 della L.R. n. 21/1996, in deroga all'art. 2 della stessa legge regionale, sono stati riconosciuti, per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria, i Gruppi Appartamento operanti nella Regione ed istituti con delibera della Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978, nonché altri gruppi appartamento operanti nella Regione ed istituiti con atti formali adottati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le due strutture Casa Serena di Celico e A. Velonà di Botricello;
- la Regione, con Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 ha inteso realizzare il sistema

integrato degli interventi e dei servizi sociali in attuazione della Legge n. 328/2000;

- l'art. 11, comma d, della L.R. n. 23/2003, prevede, nell'ambito delle funzioni amministrative della Regione, la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato di cui al D.M. n. 308/2001, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, onlus e del Terzo settore e/o privata;
- con Legge Regionale 11 agosto 2004, n. 18, art. 12 bis, comma 4, al Dipartimento competente spetta la stipula delle Convenzioni con i soggetti riconosciuti in base all'art. 2 della L.R. n. 21/96;
- con D.G.R. n. 248 del 15/03/2010, ai sensi della L.R. n. 23/2003 e s.m.i., art. 11, comma d), è stato approvato il Regolamento Attuativo e il relativo schema-tipo di Convenzione dei Gruppi Appartamento per minori sottoposti a provvedimenti giudiziaria (ex legge regionale 21/96);
- con D.G.R. n. 187 del 26/04/2012 sono state approvate il disciplinare e lo schema-tipo di convenzione relativo alla "gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento" (ex legge 21/96);
- con successiva D.G.R. n. 84 del 28/02/2014 è stato approvato il nuovo schema-tipo di convenzione relativo alla "gestione e all'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento" (ex legge 21/96);
- con D.G.R. n. 187 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali; Legge n.328/2000 e L.R. n.23/2003. Legge regionale n. 21/96 e s.m.i.", è stato approvato il nuovo schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali.

VISTO l'art. 4 commi 1 e 2 della LR n. 21/1996 e s.m.i., che dispone:

- "Spetta" al Dipartimento regionale competente *"stipulare con i soggetti riconosciuti in base all'art. 2 della presente legge dalla Regione apposite convenzioni per l'espletamento del servizio";*
- *"lo schema-tipo di convenzione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta [...] e dovrà prevedere, oltre alla specificazione dei requisiti di cui al precedente art. 2, la durata del rapporto convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme sull'esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore funzionamento del servizio".*

VISTO ALTRESÌ CHE l'art. 9 del Regolamento Regionale n. 4/2010 prevede che i rapporti tra l'Ente Gestore e la Regione devono essere disciplinati da apposita Convenzione conforme allo schema approvato dalla Giunta Regionale ed allegato al predetto Regolamento.

CONSIDERATO CHE, a seguito di richiesta pervenuta dai Gruppi appartamento di revisione del documento, in considerazione delle esigenze manifestatesi in sede di applicazione della precedente convenzione, del mutato contesto generale non più caratterizzato dall'emergenza sanitaria, nonché del rafforzamento dell'azione congiunta tra amministrazione e Gruppi appartamento per come già espresso in premessa, si rende necessario procedere alla modifica dello schema-tipo di convenzione di cui al Regolamento Regionale n. 4/2010.

RITENUTO di dover provvedere, pertanto, a ridefinire lo schema formale dei rapporti intercorrenti tra la Regione Calabria ed i c.d. Gruppi Appartamento, in qualità di strutture socio-assistenziali operanti nel territorio calabrese che erogano servizi alla persona ed alla comunità a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (L.R. n. 21/1996).

CONSIDERATO CHE per le strutture (gruppi appartamento) già convenzionate e operanti sul territorio calabrese, la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità per l'importo massimo complessivo di € 4.400.000,00 sul capitolo U6201020301 del bilancio regionale.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle

disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria per l'importo massimo complessivo di € 4.400.000,00 sul capitolo di spesa U6201020301 del bilancio regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore al Welfare, Emma Staine, a voti unanimi,

DELIBERA

- **di modificare** lo schema-tipo di convenzione per la gestione e erogazione di Servizi socio assistenziali in Gruppo Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i. allegato al Regolamento Regionale n. 4/2010, per come riportato nel documento allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- **di notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai legali rappresentanti dei Gruppi Appartamento;

- **di trasmettere** la presente delibera, a cura del Segretariato Generale, al Consiglio Regionale per l'adozione dello schema-tipo di convenzione come disposto dall'art. 4 comma 2, della legge regionale n. 21/1996 e s.m.i.;

- **di disporre,** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eugenia Montilla
[redacted]

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Occhiuto
[redacted]

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 568066 del 21/12/2022

allegato alla deliberazione
n 734 del 28 DIC. 2022

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino
Dirigente generale
del dipartimento "Lavoro e Welfare"
dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

avv. Emma Staine
Assessore al Welfare
emma.staine@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale *"Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali allegato al Regolamento regionale n. 4/2010"*. Riscontro nota prot. 558814 del 14/12/2022, integrata con pec del 15/12/2022.

A riscontro della nota prot. 558814 del 14/12/2022, integrata con pec del 15/12/2022 e relativa alla proposta deliberativa *"Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali allegato al Regolamento regionale n. 4/2010"*, di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "*trova copertura finanziaria per l'importo massimo complessivo di € 4.400.000,00 sul capitolo di spesa U6201020301 del bilancio regionale*", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

filippo de cello
21.12.2022
10:31:29
GMT+01:00

Viale Europa snc - Località Germaneto – 88100 Catanzaro
Cittadella Regionale Jole Santelli – 8° piano area Greco
0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

allegato alla deliberazione
n 734 del 28 DIC 2022

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Lavoro e Welfare

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

(in vigore dall'anno 2023)

VISTI

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».
- la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018.
- la Legge Regionale n. 21/1996 e s.m.i. recante "Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" che disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socioassistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria ad integrazione e specificazione di quanto previsto dagli articoli 14 e 16 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987.
- Regolamento n°4/2010 avente ad oggetto: Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento - Tipologia di servizio residenziale per i minori: gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96), approvato in attuazione della L.R. n°21/1996.
– la legge regionale n. 18 del 11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/96, che ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti Gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 s.m.i. e art. 10 L.R. 10/01/2002 n. 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- il Protocollo di intesa rep. n. _____;
- la Delibera di Giunta n_____che approva il nuovo schema-tipo di Convenzione tra Regione Calabria e Gruppi appartamento allegato al Regolamento Regionale n. 4/2010.

L'anno 202_, il giorno …. del mese di …., presso la sede del Dipartimento "_____."

TRA

Regione Calabria C.F. 02205340793 nel seguito denominata "Regione", rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento "_____" domiciliato per la carica in Catanzaro, Cittadella Regionale località Germaneto sede del predetto Ente il quale interviene nel presente atto in forza dell'art. 28 della Legge Regionale 7 del 23/12/2011;

E

La Cooperativa "_____" con sede legale in _____ (__) Via _____ – legalmente rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ (__) il _____ CF: _____, nonché gestore del gruppo appartamento per minori denominato "_____" ubicato in _____ (__) Via _____

CONSIDERATO CHE:

- **la Cooperativa "_____", per come sopra identificata, gestisce un Gruppo Appartamento minori denominato "_____"** ubicato in _____ (__) Via _____ ed in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Regione Calabria con Decreto/Delibera n. _____ del _____ - ai sensi della L.R. 5/1987, del Regolamento n. 187/2012 ed operante ai sensi della L.R. 21/1996 - ed iscritto all'Albo regionale delle Istituzioni Socio Assistenziali;

- il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente Convenzione, autocertifica e attesta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

  1. che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono i requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 della L.R. n. 21/96 e dal Regolamento Regionale n. 4/2010 per tale tipo di atto e che la Struttura dove è ubicato il Gruppo Appartamento, mantiene i requisiti strutturali e organizzativi che hanno dato luogo alla autorizzazione, nonché i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  2. che la Cooperativa risulta iscritta nel registro regionale delle società cooperative;
  3. che il personale del Gruppo Appartamento è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. n. 21/96, dal Regolamento Regionale n. 4/2010 e dalla presente Convenzione per svolgere i ruoli assegnati e per garantire lo svolgimento del servizio e che non si trovano in condizioni di incompatibilità;
  4. che ha stipulato apposita assicurazione per un'adeguata copertura dei rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori;
  5. che il rappresentante legale con la sottoscrizione della presente Convenzione autocertifica che l'Ente Gestore è una Onlus e quindi è esente dall'imposta da bollo.

Si conviene e si stipula quanto appresso

ART. 1

La Regione Calabria si avvale delle prestazioni del Gruppo Appartamento denominato "_____" per l'organizzazione e la gestione del Gruppo a favore dei minori in difficoltà destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).
Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) articolo 28 del D.P.R. 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purché al momento dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ulteriori disponibilità di posti, ex articolo 28 del DPR 448/88 possono essere tenuti in considerazione previi accordi che tengono conto di situazioni contingenti al momento della proposta d'inserimento nei limiti della capacità ricettiva massima.

ART. 2

Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Al servizio non possono accedere minori con disturbi psichiatrici certificati o comunque soggetti con caratteristiche diverse da quelli previsti esplicitamente dalla normativa in vigore.

Possono essere accolti fino ad un massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, prevalentemente dai 12 ai 18 anni (o superiore ai 18 anni nei casi autorizzati), da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento alla

autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative ecc) operative per la vita fuori dalla comunità.
Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere protratta fino al compimento del 21esimo anno, fermo restando che l'inserimento del minore in struttura avvenga prima del compimento del 18° anno e previa autorizzazione della Regione.

Nel caso di prosecuzione del progetto educativo oltre il compimento del 18° anno di età il Gruppo Appartamento deve acquisire la disponibilità scritta del giovane adulto che manifesta la libera volontà di completare il percorso educativo intrapreso, nonché la relazione sociale del Servizio Territoriale, che ha in carico il caso, da cui si possa evincere il perdurare delle condizioni di tipo socio-familiare che hanno determinato l'allontanamento del minore del suo contesto di vita e la reale opportunità della permanenza del giovane presso il Gruppo.

Tale prassi non si applica per i soggetti inseriti con l'ex articolo 28 del D.P.R. 448/88 e il cui percorso individuato con la MAP vada oltre il compimento del 18° anno di età.
Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l'anno, con la possibilità di contattare telefonicamente il referente individuato dall'Ente Gestore.

ART. 3

Il Gruppo Appartamento deve possedere i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa regionale in vigore – Regolamento n. 4 del 15 marzo 2010.

Al fine di fornire agli utenti un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.

L'appartamento deve possedere tutti i requisiti previsti dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 4

L'ente gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare, deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

1) degli equilibrati rapporti con la famiglia di origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
2) un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;
3) l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
4) il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
5) dei percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte.

L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo Appartamento, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso

educativo finalizzato al rientro nel nucleo familiare e all'acquisizione di autonomia sociale e lavorativa, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.

L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per l'organizzazione della vita collettiva.

L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse umane e strumentali del Gruppo Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto sociale del luogo in cui è inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e sanitari, favorendo percorsi di socializzazione per una migliore razionalizzazione del tempo libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio. Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figli, salvo che non vi siano diverse prescrizioni dell'autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile la famiglia stessa nella formulazione e nella verifica del progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

L'Ente deve infine:

a) collaborare con le strutture amministrative territoriali competenti per attività di co-programmazione e realizzazione di interventi di contrasto alla povertà educativa minorile;

b) potenziare l'attività tradizionale di reinserimento sociale dei minori attraverso sinergie con l'Ambito Territoriale Sociale di riferimento;

c) sviluppare, con i soggetti pubblici gestori della funzione socioassistenziale e gli altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, forme di collaborazione per l'accesso ai servizi proposti, destinati ai minori, attraverso Enti o soggetti idonei, mediante appositi protocolli operativi (min. 3).

ART. 5

L'organizzazione della vita quotidiana degli ospiti deve essere il più possibile vicina al modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori. Per realizzare tutto ciò, l'Ente Gestore si impegna ad utilizzare, in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria AGIDAE o Contratto Collettivo Cooperative Sociali, o altro equipollente (purché ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria), in ogni Gruppo Appartamento il personale previsto dalla normativa regionale in vigore – Regolamento n. 4 del 15 marzo 2010.

L'Ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure professionali previste dal Regolamento (non unità ausiliaria).

L'Ente Gestore può utilizzare, in casi eccezionali e motivati, preventivamente comunicati e autorizzati dalla Regione, forme di flessibilità (riduzione e /o diversa articolazione dell'orario di lavoro) fermo restando invariata la piena copertura dell'orario e del servizio (H24).

L'Ente gestore dovrà redigere un disciplinare di gestione del Gruppo Appartamento, a cui dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi. In tale disciplinare dovranno essere indicate anche: le regole di vita comunitarie; le prestazioni e i servizi forniti al singolo utente; i programmi di attività ed i protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile del Gruppo e del Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni altra buona prassi per erogare il servizio nel migliore dei modi. Una copia del documento dovrà essere inviata al Settore Politiche Sociali.
Restano esonerati da tale adempimento gli Enti Gestori che hanno già adottato e presentato il suddetto disciplinare di gestione, purché compatibile con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal disciplinare attuativo.

[redacted]

L'Ente Gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto all'art. 21 della legge Regionale n. 23/2003.

ART. 6

L'Ente Gestore si impegna ad osservare nei confronti del personale impiegato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, vigenti per il settore e per la zona in cui il servizio viene prestato, nonché dagli accordi integrativi vigenti. Deve essere altresì assicurata la regolarità contributiva previdenziale e assicurativa, inerente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati. Devono inoltre essere rispettati tutti gli adempimenti che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta deve assolvere relativamente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L'Ente Gestore ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.).

ART. 7

L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta:

1. dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. n. 448/88);
2. dal Giudice Tutelare;
3. dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori);
4. dal Centro Giustizia Minorile.

PROCEDURA DI INSERIMENTO:

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, come previsto dall'art. 7 – contatteranno direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

- provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
- relazione Sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro ente diverso dal Comune di residenza, tale ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

Al momento dell'inserimento, il Responsabile del Gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente.
In caso di momentanea carenza della determina di presa in carico in capo al Comune di residenza per causa non dipendente dalla struttura di accoglienza, la retta verrà riconosciuta al soggetto erogatore del servizio, previa esibizione di provvedimenti amministrativi dell'Autorità Giudiziaria

Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del Codice civile che giustifichino l'inserimento e presa in carico da parte del Gruppo Appartamento. L'Ente Gestore si obbliga, in tal caso, a comunicare alla Regione Calabria – settore competente - il mancato avvio della procedura di presa in carico da parte del Comune di residenza dell'ospite trascorsi 45 giorni dall'ingresso del minore al fine di rendere noto lo stato dei fatti.

La retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.

I Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti clausole:

- avere reale capacità ricettiva. Qualora il Gruppo Appartamento non dovesse avere disponibilità di posto, lo stesso, si impegna a collaborare con il Servizio Sociale e con gli altri Gruppi Appartamento, lavorando in rete, per garantire una idonea accoglienza del minore in un Gruppo con disponibilità ricettiva. È assolutamente vietata la creazione di liste di attesa;
- comunicare, dopo 15 giorni, in caso della fuga del minore o trasferimento in casa, al Servizio Sociale che ha in carico il minore e, per conoscenza, al competente Tribunale per i Minorenni, che se entro i successivi 15 giorni il minore non verrà riaccompagnato in struttura, il posto sarà considerato libero e, laddove il Servizio Sociale o il Tribunale dovessero in seguito stabilire il reinserimento in struttura, questo potrà avvenire solo in un Gruppo che ha idonea disponibilità ricettiva;
- richiedere integrazione dei documenti, nel caso di inserimento di un minore ai sensi dell'art. 403, purché avvenuto nel rispetto della capacità ricettiva, agli Enti competenti (determina del Comune di Residenza o del Comune dove è stato rintracciato il minore in caso di minore senza fissa dimora; successive disposizioni dell'Autorità giudiziaria competente che convalida l'inserimento e la permanenza del minore presso quella struttura oppure che ne disponga il trasferimento o le dimissioni);

È fatto assoluto divieto ospitare minori in soprannumero.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti della legge e dal Disciplinare di funzionamento della struttura.
Espletata la fase di osservazione, entro i 30 giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.
Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare e l'Autorità Giudiziaria Minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti coinvolti (Tribunale dei Minori, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali territoriali titolari del caso) tramite PEC.

ART. 8

L'Ente Gestore deve garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con la ASL del territorio in cui risiede la struttura.
Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.

[redacted]

Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASP o in quelle con essa convenzionate.
Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria regionale vigente.

ART. 9

Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie preesistenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione.

ART. 10

Il vestiario, gli effetti personali, i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.
Il vestiario sarà decoroso, adatto al clima e alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.

ART. 11

L'ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Nello specifico dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell''equipe. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.

Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

a) la documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti;
b) l'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;
c) i registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza ecc.);
d) i fascicoli personali di ogni utente, contenenti tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione, anche ai fini del riconoscimento della retta.

Eventuali richieste di documentazione da parte di soggetti privati e/o pubblici relativa ai minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Autorità giudiziaria.

L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile e al Comune di residenza, informazioni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia, con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, ed in genere sui gradi di adattamento sociale raggiunto.

In caso di cessazione della presente convenzione, l'Ente gestore si impegnerà a fornire, agli Enti preposti al trasferimento, sufficienti elementi relativamente ai minori ospiti, affinché si possa provvedere in tempo utile, in base anche alle indicazioni dell'Autorità giudiziaria e del servizio sociale competente, ad un'adeguata sistemazione degli stessi.

ART. 12

Per il servizio e le prestazioni che l'ente gestore garantisce in base alla presente convenzione, per il periodo 01/01/202_ – 31/12/202_, si conviene il pagamento nel limite massimo dello stanziamento di bilancio (Capitolo U6201020301) che nell'annualità 202_ è pari ad €. _____
, delle seguenti somme:

a) € _____ quota massimale riconoscibile per il costo del personale;

b) € 30.000,00 quale contributo massimo concedibile per la copertura spese di gestione, che potrà essere in parte utilizzata per spese del personale ma necessariamente dovrà garantire l'efficienza gestionale prevista per il G.A.;
c) una retta diaria di € 6,00 per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.

I predetti importi, per come stabilito dalla presente convenzione, non potranno essere superati e saranno erogati nel limite della capienza del capitolo di bilancio e previa dettagliata rendicontazione.

ART. 13

La Regione, a norma dell'art 6 della legge n. 21 dell'8/8/1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:

- una 1^ rata anticipata, il cui importo verrà stabilito dal settore in base ai tempi di esercizio del bilancio, pari al 45%, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivi/passivi;
- una 2^ rata, pari al 45%, verrà concessa a rendicontazione completa della 1^ erogata. Tale rendicontazione prevede:
  a. l'asseverazione a cura del Consulente del Lavoro e/o del commercialista di ciascun Ente gestore;
  b. la comunicazione relativa ai pagamenti e versamenti stipendiali, previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo Appartamento;
  c. la comunicazione relativa alla non cessione del credito;
  d. la comunicazione relativa alla non tracciabilità dei flussi finanziari;

- una 3^, pari al rimanente 10% a saldo della rendicontazione finale.

La prima rata verrà erogata previa verifica dei requisiti strutturali/organizzativi e solo dopo la presentazione del saldo dell'annualità precedente corredata da idonea e dettagliata documentazione.

A consuntivo, l'Ente gestore dovrà esibire una documentata contabilità, per come da precedenti circolari, da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della legge regionale n. 21/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo così ai competenti uffici regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.

Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da Rappresentante Legale dell'Ente gestore (con allegato documento d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:

- l'elenco del personale che ha operato nel Gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 4/2010;
- il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per il personale operante nel Gruppo appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà corrispondere a quello asseverato (con dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge) dal Consulente del Lavoro e/o dal Commercialista che cura la contabilità e tale asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione inviata;
- di avere effettivamente ottemperato a tutti gli adempimenti relativi ai pagamenti e ai versamenti stipendiali, previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo;
- di non aver ceduto il credito ai sensi dell'art. 9 comma 5 L.R. n. 27/2015;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

- l'elenco dei minori accolti durante l'anno con i prospetti presenza mensili e le fotocopie del registro presenze vidimato dalla Regione (i Gruppi appartamento adotteranno un format unico di registro presenze);
- i fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno di riferimento contenente tutta la documentazione indispensabile prevista dalla presente Convenzione per ottenere il riconoscimento della retta. Si fa presente al riguardo che verranno riconosciuti solo i giorni di effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento. Qualunque altro tipo di situazione non può essere contemplata come presenza. Laddove il Gruppo in tutte le sue componenti dovesse organizzare un campo estivo, variando solo sede di prestazione del servizio, ma non il servizio stesso, i relativi giorni andranno a considerarsi come presenza normale. Pertanto le annotazioni sui fogli di presenza dovranno rispettare la seguente legenda: **P**- presente - **A**- assente -.

Le motivazioni delle assenze verranno riportate nel registro attività quotidiane; tale registro, a richiesta, dovrà essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

Nel caso di minori residenti fuori regione, la spesa dovrà esser sostenuta dal comune di residenza del minore. La retta giornaliera in tal caso dovrà essere calcolata tenendo conto delle voci a) b) c) dell'articolo 12. Mensilmente, l'Ente Gestore fatturerà direttamente al Settore Politiche Sociali. L'importo delle fatture emesse ai comuni di altre Regioni dovrà essere decurtato dalla rendicontazione annuale presentata alla Regione.

La distribuzione del pagamento delle somme previste delle lettere a) b) c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni:

- nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure amministrative, potrà essere diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.

ART. 14

La presente convenzione ha valenza annuale fino alla data del 31 dicembre 202_, previa verifica della copertura finanziaria nonché del mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dall'art. 2 della L.R. n. 21/96 e dal Regolamento Regionale n. 4/2010, autocertificati dagli Enti Gestori e verificati dagli uffici del Settore Politiche Sociali e, a seguito di esito positivo dei controlli, viene rinnovata entro tre mesi dalla scadenza.
Nelle more del rinnovo gli ospiti permangono finché l'autorità giudiziaria non avrà disposto diversamente.

ART. 15

I Servizi territoriali competenti (Enti locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.
La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione.
Qualora nel corso di ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.
Violazioni e/o inadempienze a quanto previsto dalla presente convenzione potranno comportare, previa contestazione, la risoluzione della stessa.
Eventuali inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente contestati per iscritto e con fissazione del termine per la loro rimozione.
Trascorso inutilmente detto termine, le parti hanno la facoltà di sospensione o di recesso, ferma ed impregiudicata l'attivazione di procedimenti giudiziari al fine di tutelare i rispettivi diritti.

Il Settore Politiche Sociali, previa contestazione scritta all'Ente Gestore con PEC o lettera raccomandata A/R, potrà revocare con effetto immediato la presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

a) quando esiste recidività per le violazioni della presente convenzione, frode o grave negligenza;
b) quando sono messi in discussione i requisiti strutturali, organizzativi ecc. previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;
c) quando vi è sentenza passata in giudicato, di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o reati contro il patrimonio, nei confronti del Legale Rappresentante o dell'Ente gestore;
d) impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
e) interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili all'Ente Gestore.

ART. 16

Eventuali controversie sui contenuti della convenzione verranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni competente o da un magistrato da lui designato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Regione Calabria e da un rappresentante dell'Ente Gestore.

ART. 17

Tutte le imposte, le tasse, e le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

ART. 18

Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.12 del presente disciplinare e del ricorso agli ammortizzatori sociali ivi compresi quelli in deroga si definiscono i seguenti principi:

- le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art. 12 non spettano quando il Gruppo appartamento ha in atto (per periodi analoghi e per gli stessi lavoratori) sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.12 non spettano quando il Gruppo Appartamento effettua licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale (ad esempio licenziamenti collettivi ex legge 223/1991) o sospesi (es. Cig);
- i Gruppi Appartamento dovranno esibire una documentata contabilità da dove si evince, nel caso di ricorso a sospensioni, i periodi, i lavoratori e le somme coperte dai trattamenti di Cassa Integrazione consentendo agli uffici competenti di procedere alle necessarie verifiche.

La documentazione contabile dovrà essere asseverata (nelle forme di legge) da un consulente del lavoro e/o commercialista.

ART. 19

L'Ente Gestore si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Il responsabile del trattamento dei dati personali per l'Ente gestore è il/la Sig./Sig.ra _____

ART. 20

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo disciplinare attuativo approvato dalla giunta regionale.

Per l'Ente Gestore
Il R. L.

Per la Regione
Il Dirigente Generale

[redacted]